Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1913 | **Roma — Sabato, 6 settembre** | **Numero 209**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**: semestre L. **17**: trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno: » » **30**: » » **19**: » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale: » » **80**: » » **41**: » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Lunedì, 8 settembre 1913, ricorrendo una delle feste determinate dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la "Gazzetta Ufficiale".

SOMMARIO

Parte ufficiale.

Leggi e decreti: Legge *n. 1023 che aggiunge alla tabella* E *della legge 9 luglio 1908, n. 445, il capoluogo e frazione Mosorrofa del comune di Cataforio* — **R. decreto** *n. 959 che approva l'annesso testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione* — **R. decreto** *numero 1024 che modifica il regolamento 5 novembre 1911, n. 1512, sulla istituzione di corpi magistrali in sedi di ginnasi isolati* — **R. decreto** *che ripartisce fra i vari Ministeri il fondo d'annualità per le pensioni sia ordinarie che straordinarie, comprese nel consolidamento stabilito per l'esercizio 1913-914* — **Relazioni e RR. decreti** *per la proroga di poteri dei RR. commissari straordinari di Raddusa (Catania), Andria (Bari), Sezze (Roma)* — **Ministero di grazia e giustizia e dei culti**: *Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero d'agricoltura, industria e commercio**: Ufficio della proprietà intellettuale: *Elenco delle opere riservate pei diritti d'autore durante la 1ª quindicina del mese di febbraio 1913* — **Ministero delle poste e dei telegrafi**: *Avvisi — Disposizioni nel personale dipendente* — **Ministero del tesoro** - *Avviso* — Direzione generale del tesoro: *Prezzo del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione* — **Ministero di agricoltura, industria e commercio** - **Ispettorato generale del commercio**: *Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno* — **Concorsi.**

Parte non ufficiale.

Diario estero — Cronaca italiana — Telegrammi dell'*Agenzia Stefani* **— Bollettino meteorico — Inserzioni.**

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1023 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il capoluogo e la frazione Mosorrofa del comune di Cataforio restano compresi agli effetti dello spostamento dell'abitato nella tabella *E* della legge 9 luglio 1908, n. 445,

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 11 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Il numero 959 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 41, lettera *b*), della legge 2 gennaio 1910, n. 9;
Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per il tesoro, per l'agricoltura, industria e commercio, per le finanze e per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione.

Il testo stesso sarà sottoscritto, d'ordine Nostro, dai ministri dei lavori pubblici, del tesoro, dell'agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — SACCHI — TEDESCO — NITTI — FACTA — LEONARDI-CATTOLICA.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

TESTO UNICO
delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione

TITOLO I.
Delle linee navigabili e delle relative opere

CAPO I.
Classificazione delle linee navigabili e distinzione delle relative opere

Art. 1.

(Art. 140, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

La navigazione è l'oggetto principale a cui servono i laghi, i canali ed i fiumi navigabili. A questo primo fine sono subordinati tutti gli altri vantaggi che possono ottenersi dalle loro acque, e gli usi a cui possono queste applicarsi.

Art. 2.

(Art. 1, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

fiumi, i laghi e canali, atti alla navigazione, sono distinti in quattro classi.

Appartengono alla prima classe quelli la cui navigazione presenta un prevalente interesse di difesa militare.

Appartengono alla seconda classe quei fiumi, laghi e canali che, da soli o collegati fra loro, formano linee di navigazione, le quali mettono capo a porti marittimi o parificati ai marittimi e giovano al traffico di un esteso territorio.

Appartengono alla terza classe quelli che, sebbene manchino dei precedenti requisiti, giovano al movimento commerciale di centri abitati considerevoli per industrie e prodotti agricoli.

Tutti gli altri sono di quarta classe.

Art. 3.

(Art. 2, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

È data facoltà al Governo del Re, per un periodo di cinque anni dal 2 gennaio 1910, di provvedere alla iscrizione nelle rispettive classi delle vie navigabili esistenti o da costruire. Scorsi i cinque anni nessuna nuova iscrizione negli elenchi e nessuna modificazione agli stessi potrà essere fatta se non per legge.

La iscrizione è fatta mediante decreto Reale su proposta del ministro dei lavori pubblici:

a) di concerto coi ministri della guerra e della marina per le vie navigabili da comprendere nella prima classe;

b) di concerto coi ministri della marina e di agricoltura, industria e commercio, per le vie navigabili da comprendere nella seconda classe e col solo ministro di agricoltura, industria e commercio per quelle da comprendere nella terza, uditi i Consigli provinciali interessati.

I canali artificiali di qualunque natura, esistenti o da costruire, ed a qualsiasi ente o persona appartengano, possono essere classificati tra le vie navigabili agli effetti della presente legge, salvi ed impregiudicati i diritti di proprietà.

Per i canali patrimoniali dello Stato la classificazione ha luogo di concerto anche col ministro delle finanze.

Art. 4.

(Art. 3, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Le opere che hanno per unico oggetto la navigazioe si distinguono in opere di ristabilimento e di manutenzione, ed in opere nuove.

Le opere di ristabilimento hanno per iscopo di ripristinare nelle vie navigabili nei porti e scali, negli edifizi e meccanismi le primitive dimensioni, forme e condizioni, che abbiano perdute per qualsiasi causa od accidente.

Le opere di manutenzione consistono in tutti i lavori occorrenti:

a) per conservare nelle vie navigabili l'attitudine all'esercizio della navigazione, mantenendo le dimensioni e forme delle vie stesse, nonchè i porti e scali, gli edifizi, le conche, gli ascensori, i piani inclinati ed altri simili mezzi;

b) per rendere sicura la navigazione col segnalamento in conformità alle norme da stabilirsi col regolamento.

Sono opere nuove quelle che abbiano uno dei seguenti scopi:

a) migliorare, ampliare, variare vie navigabili esistenti od rispettivi edifizi e meccanismi;

b) estendere la navigazione ad altri fiumi o tronchi di fiume ad altri laghi, ad altri canali o tronchi di canale;

c) costruire nuovi canali di navigazione o nuovi porti e scali o meccanismi inservienti alla navigazione ed al carico e scarico delle merci.

CAPO II.
Spese per le opere di navigazione

Sezione I.
Spese per le vie navigabili della prima classe.

Art. 5.

(Art. 4, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Tutte le opere di cui all'art. 4 stanno, per le vie navigabili della prima classe, ad esclusivo carico dello Stato.

Sezione II.
Spese per le vie navigabili della seconda classe.

Art. 6.

(Art. 5, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Nelle vie navigabili iscritte nella seconda classe le opere di ristabilimento e di manutenzione sono ad esclusivo carico dello Stato.

Le opere nuove si eseguiscono dallo Stato; ma le relative spese sono per tre quinti a carico dello Stato e per gli altri due quinti

a carico delle Provincie e Comuni interessati, in proporzione del rispettivo interesse valutato secondo norme che verranno stabilite nel regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Quando, anzichè con opere di ristabilimento, convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma resta ad esclusivo carico dello Stato.

Art. 7.

(Art. 6, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, è approvato l'elenco delle Provincie e dei Comuni che ritraggono beneficio dall'opera nuova e fissata l'aliquota del rispettivo contributo.

Contro tale decreto è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

Art. 8.

(Art. 7, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

In conformità al decreto Reale di cui nel precedente articolo, il contributo di ciascuna Provincia e di ciascun Comune è determinato provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi ed è pagato in cinque annualità a cominciare dall'anno successivo a quello in cui si intraprende la esecuzione dei lavori.

Se però il progetto esecutivo assegna un periodo superiore ad anni cinque pel compimento dell'opera, è in corrispondenza aumentato il numero delle annualità in cui va ripartito il contributo predetto.

Compiuta l'opera, la ripartizione delle quote è definitivamente stabilita in proporzione della spesa effettiva. In caso di economia sulla spesa presunta sono rimborsate alle Provincie e Comuni le maggiori somme corrisposte; in caso di eccedenza, il maggiore contributo da loro dovuto può essere ripartito in non meno di cinque annualità, mediante decreto del ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro.

Sezione III.

Spese per le vie navigabili della terza classe

Art. 9.

(Art. 8, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Alle opere di ristabilimento, di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della terza classe, si provvede dal Conrorzio obbligatorio delle Provincie e Comuni interessati.

Lo Stato concorre nelle relative spese in misura di due quinti.

La vigilanza dei lavori è affidata al genio civile ed il concorso dello Stato può essere corrisposto anche a rate secondo l'avanzamento dei lavori, comprovato da certificati dell'ufficio competente del genio civile.

Art. 10.

(Art. 9 legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di consentire che il Consorzio anticipi la quota dovuta allo Stato per opere di ristabilimento e per opere nuove.

La restituzione è fatta in un numero di annualità non maggiore di cinquanta, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi.

Col decreto Ministeriale che approva il progetto e la convenzione s'impegnano le annualità pattuite sul fondo di cui all'art. 34.

Art. 11.

(Art. 10, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello di agricoltura, industria e commercio, sentiti i Consigli provinciali e comunali, si dichiara la costituzione del Consorzio, e si ripartiscono fra i consorziati, per aliquote fisse, gli oneri, in proporzione dell'interesse di ognuno, valutato secondo le norme del regolamento.

Contro il decreto Reale è ammesso il ricorso alla sezione V del Consiglio di Stato.

Art. 12.

(Art. 11, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

L'assemblea del Consorzio è costituita dai delegati delle Provincie e Comuni che lo compongono, in numero proporzionale all'aliquota degli oneri consorziali.

Essa può ammettere a far parte del Consorzio altri enti morali o persone giuridiche, Società civili, industriali e commerciali legalmente costituite, e particolari individui, che ne facciano domanda, determinando quale debba essere la quota di contribuenza e la corrispondente rappresentanza di ciascun ammesso.

Alle assemblee del Consorzio può sempre intervenire, senza voto deliberativo, un funzionario delegato dal Ministero dei lavori pubblici.

Le deliberazioni dell'assemblea e della Deputazione consorziale sono regolate e rese esecutive nei modi e con le formalità prescritte per l'Amministrazione delle Provincie.

Esercitano rispettivamente le loro attribuzioni sui Consorzi e sugli assuntori privati il prefetto e la Giunta provinciale amministrativa della Provincia, nella quale il Consorzio o l'ente o privato assuntore ha la sua sede.

Art. 13.

(Art. 12, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Quando l'assemblea dei delegati non adempia alle proprie incombenze o comunque comprometta l'economia, l'ordinamento ed il fine del Consorzio, può su proposta del ministro dei lavori pubblici, essere sciolta mediante decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

Alla ricostituzione di essa deve procedersi entro tre mesi, durante il quale termine l'amministrazione del Consorzio è affidata ad una Commissione straordinaria composta di tre membri che verranno nominati con lo stesso decreto Reale.

Sezione IV.

Spese per le vie navigabili della quarta classe

Art. 14.

(Art. 13 legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Alle opere di ristabilimento e di manutenzione ed alle opere nuove nelle vie navigabili della quarta classe si provvede dal Consorzio volontario tra Provincie, Comuni ed altri enti, Società commerciali, industriali ed agricole, o particolari individui, od anche solamente da enti o particolari individui.

Lo Stato può concorrere nelle spese per opere di ristabilimento e per opere nuove in misura non minore di un quinto, nè maggiore di due quinti.

Nel regolamento per la esecuzione della presente legge sono stabilite le norme per la formazione, l'ordinamento e l'amministrazione dei Consorzi e per il riparto delle spese.

Art. 15.

(Art. 14 legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Il Consorzio può essere dichiarato obbligatorio, per le opere di ristabilimento e nuove, con decreto del ministro dei lavori pubblici, purchè ne sia stato espresso il voto dai rappresentanti di almeno un quinto degli interessi compresi nel Consorzio stesso.

In tale caso è obbligatorio anche il concorso dello Stato ed applicabile l'articolo 10.

Sezione V.

Spese per i canali artificiali navigabili patrimoniali

Art. 16.

(Art. 40, legge 2 gennaio 1910, n. 9, terzo capoverso).

Lo Stato sostiene le spese necessarie per i canali artificiali navigabili patrimoniali, quando altrimenti non dispongano speciali convenzioni.

CAPO III.

Proventi e tasse di navigazione

Art. 17.

(Art. 141, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

La navigazione nei fiumi, laghi e canali naturali è libera.

Sui canali artificiali è regolata dalle legittime consuetudini esistenti o da disposizioni di leggi e regolamenti speciali.

Art. 18.

(Art. 15, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Entro sei mesi dalla data del decreto di approvazione del progetto esecutivo delle nuove opere si può procedere, coll'osservanza delle formalità di legge, alla espropriazione di quelle aree che si ravvisino necessarie od utili per sedi di scali in previsione di un maggior movimento commerciale, e di quelle che, trovandosi in vicinanza di scali, convenga riserbare per magazzini e futuri impianti commerciali o industriali.

L'indennità da corrispondersi all'espropriato consiste nel giusto prezzo dell'immobile secondo il valore ed il suo stato attuale, indipendentemente dal vantaggio speciale che ad esso derivi dalla nuova opera di navigazione.

Art. 19.

(Art. 16, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

È pure data facoltà di imporre un contributo annuo a carico dei proprietari di fondi confinanti o contigui alla via navigabile e di commercianti o industriali, in proporzione del beneficio diretto che ad essi derivi dalla nuova opera di navigazione.

Nel regolamento sono stabilite le norme per determinare la misura e la durata di tale contributo, che è riscosso nelle forme e con i privilegi stabiliti per le imposte dirette, e costituisce un onere reale sui fondi che ne sono gravati.

Contro l'atto con il quale viene imposto il contributo, di cui nel presente articolo, è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

Art. 20.

(Art. 17, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Per l'ancoraggio artificiale, per l'alaggio meccanico e per servizi di passaggio alle conche, di elevatori, di piani inclinati e di altri simili meccanismi sono ammesse speciali tasse, secondo i criteri ed entro i limiti da determinarsi col regolamento.

Tali tasse sono stabilite e modificate con decreti Reali, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo coi ministri delle finanze e di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Contro tali decreti è ammesso il ricorso alla V sezione del Consiglio di Stato.

Art. 21.

(Art. 18, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Con le norme da stabilirsi nel regolamento i contributi e le tasse, di cui agli articoli 19 e 20, ed i proventi che, durante il periodo di 50 anni, possono ritrarsi da nuove e maggiori portate di acque utilizzabili per irrigazioni, ovvero da nuove o maggiori energie idrauliche prodotte da un'opera nuova di navigazione, vengono impiegati ad ammortizzare il capitale d'impianto ed a rimborsare le spese di esercizio e quelle di manutenzione e miglioramento delle opere, con proporzionale diminuzione delle quote di spesa a carico dello Stato e degli altri enti, a norma degli articoli 6, 9 e 14.

Quando però gli aumenti di portata o di energia si verificano in un canale patrimoniale, un decimo dei proventi stessi è attribuito all'ente cui appartiene il canale.

Ammortizzato il capitale d'impianto:

a) i contributi di cui all'art. 19 cessano, ma possono essere reimposti per l'esecuzione d'opere addizionali o di miglioramento;

b) le tasse di cui all'art. 20 vengono corrispondentemente diminuite, restando solo a corrispettivo del servizio ed a rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento delle opere;

c) la parte dei proventi per aumento di portata o di energia idraulica, attribuita all'ammortamento del capitale d'impianto, è devoluta agli enti che concorsero nella spesa, in ragione delle rispettive quote, fino al termine dei 50 anni.

Trascorsi i 50 anni, i proventi per aumento di portata o di energia nell'intero loro ammontare spettano in ogni caso allo Stato od all'ente cui appartiene il canale patrimoniale.

Art. 22.

(Art. 19, legge 2 gennaio 1910, n. 9 e art. 5 (lett. *b*) legge 12 luglio 1908, n. 444).

Quando le Provincie ed i Comuni interessati nelle spese per opere nuove di navigazione si trovino nelle condizioni che l'eccedenza del limite legale della sovrimposta fondiaria degli enti interessati e gli oneri di bilancio per interessi di mutui passivi superiori al reddito delle entrate patrimoniali e dei servizi pubblici sieno in misura tale, a giudizio esclusivo del Governo, da non consentire nuovi aggravi, è ammessa, nelle vie navigabili di 2ª, 3ª e 4ª classe, una tassa temporanea di pedaggio per tonnellata-chilometro di merce trasportata, secondo i criteri e dentro i limiti da determinarsi per regolamento.

Tale tassa, da stabilirsi e modificarsi con le norme di cui all'articolo 20 secondo capoverso, cessa d'aver applicazione quando, tenuto conto dei proventi di cui all'art. 21, sieno rimborsate le quote di spesa per nuove opere poste a carico delle Provincie e dei Comuni dagli articoli 6, 9 e 14.

CAPO IV.

Anticipazione di spese per opere di navigazione

Art. 23.

(Art. 20, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

È autorizzata la costituzione di Società tra Provincie, Comuni ed altri enti, Società commerciali, industriali ed agricole e particolari individui, ed anche solo fra enti privati o fra particolari individui, allo scopo di anticipare somme occorrenti per opere nuove di navigazione.

L'atto costitutivo della Società e lo statuto da cui sarà retta, sono approvati mediante decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, d'accordo con quelli dei lavori pubblici e del tesoro, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 24.

(Art. 21, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Il contratto di anticipazione ha luogo tra la Società e lo Stato per le linee navigabili della 1ª e della 2ª classe e tra la Società ed i rispettivi consorzi per le linee della 3ª e della 4ª classe.

Quando il contratto intercede tra la Società e lo Stato, la restituzione è fatta in un numero di annualità, comprensive della quota di ammortamento e degli interessi, non maggiore di cinquanta, salvo diversa convenzione della Società con le Provincie ed i co-

muni contribuenti nei soli rapporti tra loro, se l'anticipazione è fatta per vie navigabili della 2ª classe. In tal caso l'obbligo dello Stato alla restituzione è limitato a tre quinti soltanto, rimanendo, per gli altri due quinti, coi relativi privilegi, ma senza garanzia, ceduto il credito che lo Stato ha in virtù dell'art. 6 della presente legge, verso le Provincie ed i Comuni interessati alla via navigabile per la quale si contratta l'anticipazione.

Art. 25.

(Art. 22, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Quando il contratto intercede tra la Società ed il Consorzio, l'obbligo della restituzione incombe unicamente al Consorzio. Questo può cedere il credito dipendente dal concorso dello Stato, ma lo Stato non è tenuto a pagare che nella misura e nei modi e termini dipendenti dagli impegni già assunti nei rapporti del Consorzio.

Art. 26.

(Art. 23, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

I contratti di anticipazione diventano perfetti ed esecutivi, soltanto dopo che sieno stati approvati dal Governo, in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati.

L'approvazione è data mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, sentito il parere del Consiglio di Stato.

CAPO V.

Concessione di opere e mezzi di navigazione

Art. 27.

(Art. 24, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Possono formare oggetto di concessione il ristabilimento, la costruzione e manutenzione delle opere e l'impianto e l'esercizio dei mezzi occorrenti alla navigazione col diritto esclusivo nel concessionario di percepire i proventi e le tasse, di cui al capo III del presente titolo meno le tasse di pedaggio di cui all'art. 22.

Ove occorra un supplemento di corrispettivo può essere accordata al concessionario una sovvenzione annua da dividersi fra lo Stato e gli altri enti in proporzione degli oneri, rispettivamente imposti dalla presente legge restando ciascuno obbligato soltanto per la propria quota. In tale caso per la parte a carico degli enti interessati sono applicabili le disposizioni dell'art. 22.

Art. 28.

(Art. 25, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

La concessione ha una durata non minore di cinquanta anni, nè maggiore di settanta.

Trascorsi trent'anni dal giorno in cui è cominciata la riscossione anche parziale di proventi e tasse, o trascorso il minor termine stabilito nell'atto di concessione, è in facoltà dello Stato di farne, in qualsiasi epoca, il riscatto alle condizioni dell'art. 284 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, avendosi riguardo ai prodotti ottenuti dalle opere e mezzi concessi, o con le norme stabilite negli articoli 8 e 9 della legge 12 luglio 1908, sia per quanto concerne la diffida, l'efficacia sua e la determinazione arbitrale dell'indennità.

Art. 29.

(Art. 26, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Il concessionario ha diritto di prelazione per nuove opere e nuovi impianti nell'istessa via di navigazione, nel caso in cui, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto Ministeriale siasi dichiarata l'opportunità della nuova opera o del nuovo impianto.

Contro tale decreto il concessionario può ricorrere alla Sezione V del Consiglio di Stato.

Egli è però tenuto, sotto pena di decadenza, ad eseguire nelle opere e negli impianti concessi le variazioni dipendenti da sviluppo del traffico, da mutamenti avvenuti nel corso d'acqua ed in genere da qualunque causa, anche fortuita o di forza maggiore.

Art. 30.

(Art. 27, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

La domanda di concessione deve essere accompagnata:

a) dal progetto esecutivo delle opere di ristabilimento e delle opere nuove, con l'indicazione dei termini entro i quali debbono essere incominciate e compiute;

b) da una relazione che indichi la natura delle opere di manutenzione e l'annua spesa media presuntiva;

c) da un piano finanziario da cui risulti in linea presuntiva il costo delle opere di ristabilimento e nuove e la spesa annua media della manutenzione, come pure l'ammontare approssimativo dei proventi e delle tasse di esercizio.

Il richiedente deve inoltre dimostrare la disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti per la intrapresa e dare cauzione.

Art. 31.

(Art. 28, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

La concessione è fatta mediante decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, d'accordo con quelli di agricoltura, industria e commercio e del tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

Per le opere e per gli impianti in canali navigabili patrimoniali, il decreto Reale di concessione è fatto d'accordo anche col ministro delle finanze.

Per le concessioni relative alle linee navigabili della 3ª e della 4ª classe occorre inoltre il consenso della rappresentanza del Consorzio. Tale consenso non sarà necessario per le linee navigabili della 3ª classe, quando abbia avuto applicazione la disposizione di cui al 1° comma dell'art. 13.

CAPO VI.

Disposizioni generali

Art. 32.

(Art. 30, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Ove lo permettano la sicurezza e regolarità dell'esercizio, sono obbligatori i raccordi e gli allacciamenti dei porti e scali lacuali e fluviali a prossime linee ferroviarie o tranviarie:

a) quando dagli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie o di navigazione sia fatta richiesta di eseguirle a proprie spese;

b) o quando dal Ministero dei lavori pubblici ne sia dichiarata l'opportunità.

In tale caso i raccordi e gli allacciamenti sono compresi fra le opere nuove di cui all'art. 4 e gli esercenti delle linee ferroviarie o tranviarie allacciate o raccordate o delle linee di navigazione o degli stabilimenti che si giovano dei raccordi ed allacciamenti sono tenuti a contribuire, in proporzione del rispettivo vantaggio, nella misura e nei modi da stabilirsi col regolamento.

Art. 33.

(Art. 31, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

L'approvazione, da parte della competente autorità, dei progetti di opere aventi per unico oggetto la navigazione, ha, per tutti gli effetti di legge, valore ed efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

I progetti esecutivi di opere di cui agli articoli 9 e 14 compilati dai consorzi sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme vigenti per le opere che si eseguiscono dal Ministero stesso.

Art. 34.

(Art. 35, legge 2 gennaio 1910, n. 9, primo e terzo capoverso).

Con legge speciale saranno autorizzate le somme necessarie per

la esecuzione di opere nuove nelle vie navigabili di prima e seconda classe, da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Alle opere di manutenzione si provvederà coi fondi all'uopo stanziati annualmente nella parte ordinaria del bilancio stesso.

Il Governo è autorizzato ad accordare sovvenzioni e concorsi per opere nelle vie navigabili, a norma della presente legge, nel limite che sarà d'anno in anno determinato con la legge di bilancio.

Art. 35.

(Art. 32 e art. 35 (ultimo capoverso), legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Le quote dovute da Provincie e Comuni, in forza della presente legge, sono versate nei modi e termini stabiliti per l'imposta fondiaria.

I contributi a carico di altri enti, di Società e particolari individui si riscuotono nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Nello stato di previsione dell'entrata saranno inscritti annualmente, in distinti capitoli, i concorsi degli enti interessati nelle opere per linee navigabili di prima e seconda classe e le quote sui contributi, tasse e proventi a norma della presente legge.

Art. 36.

(Art. 29, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Le determinazioni dell'annualità o della sovvenzione annua di cui agli articoli 10, 24 e 27, è fatta a norma del comma 3°, dell'art. 5 della legge 12 luglio 1908, n. 444.

Le disposizioni dell'art. 7, ultimo comma, della legge 12 luglio 1908, n. 444, sono applicabili alle obbligazioni emesse dalle Società per azioni, concessionarie di opere o mezzi di navigazione.

Art. 37.

(Art. 26, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Con decreto dei ministri delle finanze e dei lavori pubblici può essere autorizzata:

a) l'esenzione dal diritto proporzionale di registro e l'applicazione del solo diritto fisso di 1 lira, stabilito dall'art. 5 della legge 22 giugno 1873, n. 1475, ai contratti di anticipazione, agli atti di concessione ed agli atti costitutivi della Società, di cui agli articoli 10, 23 e 24 della presente legge;

b) l'applicazione delle disposizioni dell'art. 292 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, agli atti d'acquisto ed alle espropriazioni dei terreni e stabili necessari per la costruzione ed ampliamento dell'opera di navigazione.

TITOLO II.

Tutela delle vie navigabili

Art. 38.

(Art. 91, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Al Governo è affidata la suprema tutela sulle vie navigabili e la ispezione sui relativi lavori.

Art. 39.

(Art. 1°, lett. *e*) ed *f*), legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici:

a) il regime e la polizia delle vie navigabili, i progetti e le opere relative alla navigazione ed al trasporto dei legnami a galla e la polizia tecnica della navigazione dei fiumi e laghi;

b) i canali demaniali di navigazione per ciò che concerne la direzione dei progetti e delle opere di costruzione, di difesa, di conservazione e di miglioramento, nonchè la polizia della navigazione.

Art. 40.

(Art. 7, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Nelle opere comunali o provinciali o private che venissero eseguite senza il concorso dello Stato, a vantaggio della navigazione, le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici sono limitate allo esame ed approvazione dei relativi progetti tecnici ed all'accertamento dell'osservanza delle condizioni imposte.

Art. 41.

(Art. 40, lett. *b*), legge 2 gennaio 1910, n. 9, e art. 167, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Il diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde, nei casi previsti dall'art. 121 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, è subordinato alla condizione che le opere o le piantagioni non arrechino nè alterazione al corso ordinario delle acque, nè impedimento alla sua libertà, nè danno alla proprietà altrui, pubbliche o private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti ed in generale ai diritti dei terzi.

L'accertamento di tali condizioni, per i corsi d'acqua navigabili, è nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 42.

(Art. 146, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

L'esercizio dei porti, o ponti natanti o chiatte, o ponti di barche, qualunque sia il sistema del loro stabilimento sui fiumi navigabili, non dovrà recare incaglio o qualsivoglia pregiudizio alla navigazione, al quale effetto gli esercenti dovranno conformarsi alle consuetudini e regolamenti in vigore, nonchè alle prescrizioni ed ordini che nella specialità dei casi potessero emanare dal prefetto.

Art. 43.

(Art. 40, lett. *b*), legge 2 gennaio 1910, n. 9 e art. 172 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

È in facoltà del Ministero dei lavori pubblici di ordinare ed eseguire il taglio degli argini di golena, quando la piena del corso di acqua navigabile sia giunta all'altezza per tale operazione prestabilita dai regolamenti locali, nell'interesse della conservazione degli argini maestri.

Potrà però ai proprietari delle golene essere conceduto di stabilire chiaviche nei loro argini secondo progetto da approvarsi dal Ministero predetto nell'intento di evitare il taglio.

Art. 44.

(Art. 165, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Nessuno può fare opere nell'alveo dei corsi d'acqua navigabili, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa.

Formano parte degli alvei i rami o canali o diversivi ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti.

Art. 45.

(Art. 166, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, la linea o le linee, fino alle quali dovrà intendersi estesa la proibizione di che nell'articolo precedente, saranno determinate, anche in caso di contestazione, dal prefetto, sentiti gli interessati.

Art. 46.

(Art. 40, lett. *b*, legge 2 gennaio 1910, n. 9 e 169 e 170 legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Sono esercitate dal Ministero dei lavori pubblici, pei corsi d'acqua navigabili, oltre le facoltà stabilite nell'art. 170 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, anche quelle attribuite al prefetto dall'art. 169 della legge stessa.

Art. 47.

(Art. 171, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I fatti ed attentati criminosi di tagli o di rottura di argini o ripari saranno puniti a termini delle vigenti leggi penali.

Art. 48.

(Art. 143, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Chiunque vuole eseguire nei fiumi e canali navigabili opere per lo stabilimento ed esercizio di molini od opifizi, o per derivazioni di acque, non potrà ottenere la permissione dal Governo salvo nel caso che esse siano riconosciute di nessun pregiudizio alla navigazione, o che la libertà e sicurezza di questa possa facilmente garantirsi con opportune disposizioni e cautele, che saranno prescritte nell'atto di concessione. Perciò nelle chiuse stabili, che servono alle derivazioni od al movimento degli opifizi, dovrà lasciarsi aperta una bocca, o callone, pel passaggio delle barche, le cui modalità nei singoli casi saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici, il quale potrà anche in ogni tempo prescriverví quelle variazioni di forma o di posizione che le mutazioni del corso delle acque rendessero necessarie o convenienti nell'interesse della navigazione.

Art. 49.

(Art. 145, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Ogni qualvolta negli alvei dei fiumi navigabili vengano a manifestarsi ostacoli impedienti la libera e sicura navigazione, e dipendenti dal fatto dei privati, l'autorità amministrativa provinciale, premesse le opportune verificazioni, dà le disposizioni necessarie per guarentire ed all'uopo ristabilire la compromessa libertà e sicurezza, e nei casi di urgenza provvede per l'esecuzione immediata a carico dei privati suddetti.

Art. 50.

(Art. 168, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*).

Sono vietati in modo assoluto sui corsi di acqua navigabili i lavori ed atti indicati nell'art. 168 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*.

Art. 51.

(Art. 124, legge 30 marzo 1893, n. 173).

Spetta esclusivamente all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere anche in caso di contestazione, sulle opere di qualunque natura e in generale su gli usi, atti o fatti, anche consuetudinari che possono avere relazione col buon regime delle linee navigabili e con l'esercizio della navigazione.

Quando dette opere, usi, atti, fatti siano riconosciuti dall'autorità amministrativa dannosi al regime delle linee navigabili essa sola sarà competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione. Tutte le contestazioni relative saranno regolate dall'autorità amministrativa, salvo il disposto dell'art. 23, n. 6, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 638.

Tuttavolta che vi sia inoltre ragione a risarcimento di danni la relativa azione sarà promossa dinanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno discutere le questioni già risolute in via amministrativa.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a tutte le opere di carattere pubblico che si eseguiscono entro l'alveo o contro le sponde di un corso di acqua navigabile o atto alla fluitazione.

Art. 52.

(Art. 144, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.

Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, si intenderà stabilita a metri 5. Essa insieme alla sponda fino al fiume dovrà dai proprietari essere lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.

Alle spese per le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale, si provvede secondo la classe in cui la linea è inscritta. Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.

In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, alle spese per lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale si provvede pure secondo la classe in cui la linea è inscritta, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed materiali medesimi.

Art. 53.

(Art. 34, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Chiunque nei fiumi, laghi e canali eseguisca opere od impianti inservienti alla navigazione senza averne ottenuta la concessione o senza esservi stato autorizzato dal Governo, incorre in una multa da L. 100 a L. 3000 e nella perdita delle opere e degli impianti, quando dall'autorità competente non sia ordinata la riduzione in pristino.

Il contravventore è inoltre tenuto al risarcimento dei danni verso chi ha in legittimo esercizio le opere e gli impianti esistenti nell'istessa via navigabile.

Art. 54.

(Articoli 374 e 376, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Le contravvenzioni alle disposizioni di legge, che non siano quelle previste dal precedente articolo, saranno punite con l'arresto non superiore nel massimo ai cinque giorni, e con ammende che potranno estendersi fino a L. 500, nonchè, ove occorra, col sequestro degli oggetti colti in contravvenzione, salvo sempre alle parti lese il risarcimento dei danni.

Art. 55.

(Art. 375, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I regolamenti emanati per la esecuzione della presente legge, approvati per decreto Reale, previo il parere del Consiglio di Stato, potranno parimente contenere la comminazione dell'arresto non eccedente i giorni cinque e di ammende fino a L. 300.

Art. 56.

(Art. 377, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati nelle forme volute dalla legge, possono essere fatti da qualsiasi agente giurato della pubblica amministrazione, nonchè da quelli dei comuni e dai carabinieri Reali.

Art. 57.

(Art. 378, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Per le contravvenzioni alla presente legge che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo aver riconosciuta la regolarità delle denuncie, e sentito l'ufficio del genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.

Sentito poi il trasgressore per mezzo dell'autorità locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.

Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario ed opportuno.

Art. 58.

(Art. 179, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

In ogni caso in cui gli effetti della presente legge siano deferiti

a dàte autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne creda gravato aperta la via pel ricorso all'autorità superiore in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito nei singoli casi.

Il termine pei ricorsi si riterrà di giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabilito.

TITOLO III.

Esercizio della navigazione e del trasporto di legnami a galla

Art. 59.

Art. 33, legge 2 gennaio 1910, n. 9.

Nulla è innovato nelle attribuzioni date al Ministero dei lavori pubblici dalle leggi vigenti in ordine alla polizia della navigazione sui laghi, fiumi e canali e della fluitazione.

Alla navigazione sui fiumi e canali sono estese le norme vigenti per la navigazione sui laghi.

CAPO I.

Esercizio della navigazione

Art. 60.

(Art. 151, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Nei fiumi, laghi e canali non potrà esercitarsi la navigazione coi piroscafi senza averne ottenuta la concessione dal Governo.

Art. 61.

(Art. 150, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Le discipline per la navigazione dei laghi, fiumi e canali sono determinate dai regolamenti vigenti.

Art. 62.

(Art. 41, lett. *a*, legge 2 gennaio 1910, n. 9)

Il Governo del Re è autorizzato a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui al precedente articolo per la navigazione sui fiumi, laghi e canali.

Art. 63.

(Art. 2, legge 29 giugno 1879, n. 4944).

Nei canali interrotti per conche, chiuse e sostegni, dove al passaggio è necessità dell'opera manuale di giornalieri salariati, l'aiuto necessario oltre l'opera degli agenti idraulici governativi sarà fornito da chi passa il sostegno.

CAPO II.

Trasporto dei legnami a galla

Art. 64.

(Art. 152, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Il trasporto dei legnami a galla sulle acque dei fiumi, torrenti, rivi, canali e laghi, tanto in tronchi sciolti od annodati, quanto con zattere, non potrà farsi senza licenza speciale.

Questa licenza viene accordata dall'autorità provinciale, sentite le amministrazioni dei Comuni sul territorio dei quali dovrà farsi il trasporto, e gli uffizi del genio civile e della ispezione forestale.

Art. 65.

(Art. 153, legge 20 marzo 1865, alleg. *F*).

Il trasporto dei legnami a tronchi sciolti sarà permesso solo là dove si riconoscerà non essere praticabile con zattere, od in tronchi annodati in forma di zattera.

Art. 66.

(Art. 154, legge 20 marzo 1865, alleg. *F*).

Dal punto in cui i fiumi o torrenti cominciano ad essere navigabili, i legnami debbono venire annodati e disposti in zattere.

Nelle forme, nelle dimensioni e nella condotta delle zattere si osserveranno i regolamenti stabiliti per la navigazione dei fiumi e canali.

Art. 67.

(Art. 155, legge 20 marzo 1865, alleg. *F*).

Quando i legnami che si vorranno mettere a galla dovranno percorrere i territori di più Provincie, il prefetto di quella in cui comincia la fluitazione dovrà, prima di accordare il permesso, comunicare la relativa domanda ai prefetti delle altre Provincie per le loro osservazioni.

Art. 68.

(Art. 156, legge 20 marzo 1865, alleg. *F*).

I permessi di fluitazione non possono essere dati se prima i richiedenti non si saranno obbligati con atto formale, e mediante cauzione, a uniformarsi a tutte le condizioni imposte loro dal relativo decreto, ad osservare puntualmente le leggi ed i regolamenti gabellari, ovunque ne sia il caso, e finalmente a risarcire tutti i danni che il trasporto dei legnami per una causa qualunque, e così anche, malgrado l'osservanza delle ordinate precauzioni, potesse recare tanto ai terreni quanto ai fabbricati, ai molini natanti, alle barche, alle chiuse, agli argini, ai ripari, ai ponti ed alle altre opere di pubblica o privata pertinenza, con inondazioni, corrosioni, rotture, od in qualsivoglia altro modo.

Art. 69.

(Art. 157, legge 20 marzo 1865, alleg. *F*).

Il ministro dei lavori pubblici pronunzierà definitivamente tanto sulle opposizioni dei Comuni, quanto sui ricorsi dei richiedenti ai quali fosse stata rifiutata la concessione.

Art. 70.

(Art. 158, legge 20 marzo 1865, alleg. *F*).

I decreti di concessione saranno pubblicati in tutti i Comuni, i territori dei quali dovranno essere percorsi dai legnami. Le autorità locali, gli uffici del genio civile e gli agenti dell'Amministrazione forestale invigileranno sulla osservanza delle imposte condizioni.

Art. 71.

(Art. 159, legge 20 marzo 1865, alleg. *F*).

Se varie domande venissero fatte ad un tempo per trasportare legnami a galla sopra lo stesso corso d'acqua, spetterà all'autorità amministrativa che concede il permesso lo stabilire quando dovranno eseguirsi le varie fluitazioni, e l'ordine nel quale dovranno eseguirsi in modo che le necessarie operazioni possano regolarsi senza confusioni e senza pregiudizio di concessionari.

Art. 72.

(Art. 160, legge 20 marzo 1865, alleg. *F*).

Nelle fluitazioni a tronchi sciolti i concessionari potranno imprimere su quelli un marchio speciale, per cui possano essere riconosciuti e all'uopo rivendicati a tutti gli effetti di ragione.

È tuttora conservato l'uso della restituzione mediante compenso, dove esso trovasi in vigore.

Art. 73.

(Art. 161, legge 20 marzo 1865, alleg. *F*).

Qualunque proprietario o possessore di terreni, qualunque utente

di acque correnti, qualunque esercente di molini, chiuse, porti o ponti natanti od altri edifizi, è tenuto a lasciar sempre passare i legnami galleggianti dei quali fosse debitamente autorizzato il trasporto non meno che le persone destinate a dirigerne e invigilarne la condotta, mediante il pagamento di quell'indennità che sarà convenuta col concessionario, o, in caso contrario, determinata dalla autorità competente.

Art. 74.

(Art. 162, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

I legnami nelle piene o per altra forza maggiore trasportati dalle acque nei fondi vicini, rimangono di proprietà di chi li ha posti in regolare fluitazione, e saranno dal medesimo ripresi mediante preventivo avviso al possessore del fondo, e corresponsione di quella indennità cui esso avrà diritto a termini di equità e giustizia.

Art. 75.

(Art. 163, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Tutte le questioni relative ai diritti di proprietà, di possesso o di servitù, od a risarcimento di danni che fossero per sorgere in relazione alle precedenti disposizioni sui trasporti di legnami a galla e non avessero potuto definirsi amichevolmente fra le parti saranno demandate alle competenti autorità giudiziarie, senza che perciò possano essere sospesi o ritardati i detti trasporti, purchè regolarmente antorizzati.

Art. 76.

(Art. 164, legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

È mantenuta l'osservanza dei regolamenti speciali in vigore per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato, finchè non si provveda in conformità dell'articolo seguente.

Art. 77.

(Art. 41, lett. *a*), legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Il Governo del Re è autorizzato a sopprimere, sostituire e modificare i regolamenti di cui al precedente articolo per l'esercizio delle fluitazioni di legnami sui fiumi, torrenti, laghi e canali dello Stato.

TITOLO IV.

Disposizioni abolitive e transitorie

Art. 78.

(Art. 40, lett. *c*), legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Sono abrogati il capoverso *c*) dell'art. 94, gli articoli 100, 142 e 149 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*) ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 79.

(Art. 37, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Durante il periodo di cinque anni, a decorrere dalla pubblicazione della legge 2 gennaio 1910, n. 9, lo Stato continuerà a provvedere ad esclusivo suo carico od a norma dell'art. 94 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*), alle opere di manutenzione le quali abbiano per unico oggetto la conservazione dell'attitudine allo esercizio della navigazione o la sicurezza della navigazione stessa nei fiumi, laghi e canali compresi nella terza o nella quarta classe, ma attualmente inscritti fra le opere idrauliche di prima o di seconda categoria in virtù degli articoli 93, 94 lett. *c*) e 174 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*).

Art. 80.

(Art. 38, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Quando, anzichè con le opere di ristabilimento di cui all'articolo precedente convenga meglio provvedere con opere nuove, dalla spesa dell'opera nuova viene dedotta la somma che sarebbe occorsa per l'opera di ristabilimento e tale somma verrà dallo Stato pagata al Consorzio che eseguisce l'opera nuova.

Art. 81.

(Art. 39, legge 2 gennaio 1910, n. 9).

Per i porti e scali lacuali e fluviali compresi in linee di navigazione, i quali al momento della pubblicazione della legge 2 gennaio 1910, n. 9, si trovano già classificati e parificati ai marittimi, restano ferme le disposizioni del testo unico della legge 2 aprile 1885, n. 3095, e della legge 25 luglio 1904, n. 523, fino a che rispetto a tali porti e scali non sia, durante il quinquennio della pubblicazione della suddetta legge 2 gennaio 1910, n. 9, provveduto alle classificazioni di cui all'art. 3, del presente testo unico e restano definitivamente attribuite a tali porti e scali le somme che siano state loro assegnate in base agli articoli 3 e 4 della legge 14 luglio 1907, n. 521.

VITTORIO EMANUELE.

SACCHI.
TEDESCO.
NITTI.
FACTA.
LEONARDI-CATTOLICA.

Il numero 1024 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto che nell'art. 5 del regolamento in esecuzione della legge 21 luglio 1911, n. 861, approvato con R. decreto 5 novembre 1911, n. 1512, è disposto che non possono essere iscritti al corso magistrale coloro che abbiano superato i 21 anni;

Ritenuta l'opportunità di abolire detto limite di età, che non trova riscontro nelle disposizioni che regolano le iscrizioni nelle scuole normali;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al secondo comma dell'art. 5 del regolamento approvato con Nostro decreto del 5 novembre 1911, numero 1512, è sostituito il seguente:

« Nessuno può frequentare il corso magistrale più di quattro anni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CREDARO.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'articolo della legge 21 marzo 1912, n. 194;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1912, n. 1358, con la quale è stato elevato a L. 103 000 000, fino al 30 giugno 1914, il limite massimo della spesa consolidata per il debito vitalizio;

Visto il Nostro decreto del 6 febbraio 1913, n. 198.415;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il fondo d'annualità per le pensioni sia ordinarie che straordinarie, comprese nel consolidamento, stabilito per l'esercizio 1913-914 in L. 103.000.000, è ripartito fra i vari Ministeri come appresso:

Pensioni ordinarie

Ministero del tesoro	L.	2.900.000 —
» delle finanze	»	12.290.000 —
» di grazia e giustizia	»	7.630.000 —
» degli affari esteri	»	515.000 —
» dell'istruzione pubblica	»	3.605.000 —
» dell'interno	»	8.810.000 —
» dei lavori pubblici	»	1.800.000 —
» delle poste e telegrafi	»	4.574.000 —
» della guerra	»	41.120.000 —
» della marina (personale civile e militare)	»	8.590.000 —
» della marina (personale lavorante)	»	2.450.000 —
» di agricoltura, industria e commercio	»	778.000 —
		95.032.000 —

Pensioni straordinarie.

Diverse, ai Mille di Marsala e assegni di ricompensa nazionale	L.	6.000.000 —
Agli operai delle manifatture dei tabacchi	»	1.825.000 —
» » delle saline	»	74.000 —
» » dell'officina carte valori	»	39.000 —
In complesso	L.	103.000.000 —

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 4 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

TEDESCO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 25 agosto 1913, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Raddusa (Catania).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Raddusa non può, nel periodo normale della sua gestione, ormai prossimo a scadere, stabilire le condizioni per il normale funzionamento di quella pubblica azienda, dovendo ancora compiere gli atti per l'assetto durevole della finanza, riordinare gli uffici, promuovere il miglioramento dei pubblici servizi, provvedere alla sistemazione della viabilità e risolvere le questioni relative alla distribuzione dell'acqua potabile e alla costruzione dell'edificio scolastico.

È indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Raddusa, in provincia di Catania;

Veduta la legge comunale e provinciale

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Raddusa è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 25 agosto 1913, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Andria (Bari).*

SIRE!

Il commissario straordinario di Andria, per assicurare gli utili effetti della sua gestione, deve ancora compiere gli atti per la sistemazione degli uffici, promuovere il miglioramento dei servizi, specie di quelli attinenti alla tutela della igiene e della sanità e alla polizia urbana e rurale e stabilire le condizioni per il riordinamento della finanza.

Occorre inoltre, durante la gestione straordinaria, dare assetto alla contabilità, accertando le responsabilità che ne possano risultare, risolvere le questioni relative all'esecuzione delle necessarie opere pubbliche e definire le vertenze, nelle quali è interessata la Amministrazione comunale.

È indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne

sciolto il Consiglio comunale di Andria in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Andria è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 25 agosto 1913, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Sezze (Roma).

SIRE!

Il commissario straordinario di Sezze, per assicurare gli utili effetti della sua gestione, deve compiere gli atti per il riordinamento degli uffici municipali, promuovere il miglioramento dei servizi e definire le contabilità, accertando le eventuali responsabilità delle cessate gestioni.

Altri provvedimenti occorrono allo scopo di risolvere e avviare a conveniente soluzione le questioni relative alla provvista dell'acqua potabile, ai locali per le scuole, alla sistemazione del cimitero.

È indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Sezze, in provincia di Roma;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Sezze è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 agosto 1913.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Culto.

Con Regio decreto del 6 aprile 1913 registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 1913;

È stato respinto il ricorso del comune di Ripalta Nuova contro la decisione del 4 maggio 1911 con la quale la Giunta provinciale amministrativa di Cremona ordinò che nel bilancio del detto comune fosse nuovamente iscritto, fra le spese obbligatorie, l'assegno di lire 431 per supplemento di congrua al parroco della chiesa di San Michele, radiato dal Consiglio comunale con deliberazione del 25 settembre 1910.

Con Regi decreti del 27 aprile 1913;

È stato concesso l'*exequatur*:

alla bolla pontificia, con la quale monsignor Natale Serafino è stato nominato alla sede vescovile di Biella;

al decreto della Sacra Congregazione concistoriale, col quale monsignor Camillo Moreschini è stato nominato amministratore apostolico della diocesi di San Severino Marche;

alla bolla pontificia, colla quale monsignor Silvio Gasperini è stato nominato alla sede vescovile di Anagni;

Sono stati nominati in virtù del regio patronato:

Cavalieri sac. Ferruccio, alla parrocchia di San Donato in Filetto, comune di Poppi;

Brunatti sac. Calisto, alla parrocchia dei Santi Vittore e Corona in Cendon di Melma;

Baini sac. Anastasio, alla parrocchia di Santa Maria Assunta in Gradi di Arezzo;

Sisti sac. Costantino, alla parrocchia di Santa Maria in Bucciano, comune di Talla;

Carnevale sac. Antonio, ad un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Squillace;

Con Sovrane determinazioni del 27 aprile 1913;

È stata autorizzata la concessione del *regio placet*:

alla bolla vescovile, con la quale il sac. Filippo Rodoquino, nominato con sovrano decreto del 18 giugno 1911 al canonicato arcidiaconale nel capitolo cattedrale di Squillace, è stato canonicamente istituito nel canonicato medesimo;

alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Domenico Bevilacqua è stato conferito il canonicato priorale nel capitolo cattedrale di Trani;

alla bolla vescovile, con la quale il sacerdote Sabino Carbone è stato promosso al primo primiceriato nel capitolo cattedrale di Trani;

alla bolla vescovile, con la quale il sacerdote Giuseppe Vescia è stato promosso al secondo primiceriato nel capitolo cattedrale di Trani;

alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Tommaso Maggi è stato conferito un canonicato nel capitolo cattedrale di Trani;

alla bolla vescovile, con la quale al sacerdote Domenico Rotoli è stato conferito un canonicato semplice nel capitolo cattedrale di Calvi Risorta.

Con Regio decreto del 1° maggio 1913;

Sono stati nominati in virtù del regio patronato:

Mencattini sac. Primo, alla parrocchia di Santa Maria in Loro Ciuffenna;

Minotti sac. Luigi, al beneficio coadiutoriale di San Rocco nella cattedrale di Cremona;

Giorgi sac. Federico, alla parrocchia di Santa Maria a Ponema in Poppi;

Notari.

Con Regio decreto del 10 aprile 1913:
registrato alla Corte dei Conti il 9 maggio 1913:

Borlone Francesco, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di Pinerolo Po, distretto notarile di Voghera.

Peda Filippo, candidato notaro, è nominato notaro colla residenza nel comune di San Leo, distretto notarile di Urbino.

(*Continua*).

Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco delle opere depositate per la riserva dei diritti di autore a sensi del testo unico 19 settembre 1882, n. 1012 (serie 3ª) registrate durante la 1ª quindicina di febbraio 1913.

Avvertenza: Le lettere *U* e *T*, accanto alla data del deposito, indicano che la dichiarazione di riserva per l'opera corrispondente, è stata fatta in tempo utile o tardivo (art. 27) e le lettere *p* ed *r* si riferiscono rispettivamente alla data di prima pubblicazione o di prima rappresentazione dell'opera.

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
		1) - Opere letterarie, scientifiche, ecc.				
59850	Agabiti Augusto	« Tortura sepolcrale », con prefazione di M. Karnice-Karnicki	Voghera Enrico, editore	Tipografia del dichiarante, Roma, 10 dicembre 1912	Roma 30 dicembre 1912	U
59783	Amaduzzi Lavoro	« Nozioni di fisica », secondo il programma per la seconda classe normale, con figure e tavole nel testo	Società anonima editrice Nicola Zanichelli	Tipografia A. Cacciari, Bologna, 27 settembre 1912	Bologna 15 ottobre 1912	U
59852	Brozzi Herissena	« Fatalità »	Voghera Enrico, editore	Tipografia del dichiarante, Roma, 24 dicembre 1912	Roma 30 dicembre 1912	U
59832	Cantini Guido	« Inno alla bellezza vergine. — Sonetti. — Poemi »	Cantini Guido	(Zanichelli Nicola, editore); tipogr. « Arte della Stampa », Successori Landi, Firenze, 7 dicembre 1912	Milano 27 dicembre 1912	U
59763	Cesareo G. A.	« Poesie. — Le occidentali (1880-1896). — Gli inni. — Le consolatrici (1896-1910) »	Società anonima editrice Nicola Zanichelli	Tipografia di Paolo Neri, Bologna, 20 agosto 1912	Bologna 26 settembre 1912	U
59855	Cessi Di Benvenuto	« Geografia commerciale ed economica »	Giusti Raffaello, editore	Tipografia del dichiarante, Livorno, 23 settembre 1912	Livorno 31 dicembre 1912	U
59828	Cioci Adolfo	« Elementi di merceologia », ad uso delle scuole commerciali	Società anonima editrice Succ. Le Monnier	Tipografia della Società tipografica fiorentina, Firenze, 15 ottobre 1912	Firenze 27 dicembre 1912	U
59759	De Maria Luigi	« Sempre avanti! » Sillabario, con illustrazioni, conforme alle istruzioni ministeriali del 29 gennaio 1905. (Libro di lettura secondo il metodo delle parole normali	De Maria Luigi	Tipografia della Casa editrice L. Trevisini, Milano, 1° agosto 1912	Lecco 18 settembre 1912	U
59760	Lo stesso	« Primi passi ». Sillabario a base fonica-sillabica, con... ut supra. — 3ª edizione... ut supra	Lo stesso	(Ditta editrice R. Bemporad e Figlio); tipografia « L'Arte della Stampa » Successori Landi, Firenze, 1912	Lecco 18 settembre 1912	T
59787	Diversi (Salucci Arturo)	« Il nazionalismo » giudicato da letterati, artisti, scienziali, uomini politici e giornalisti italiani, con prefazione di Arturo Salucci	Libreria Editrice Moderna di Giovanni Ricci	Tipografia Moderna, Castrocaro, 23 ottobre 1912	Genova 26 ottobre 1912	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59829	Ellero Giuseppe	« Trucioli ». Novelle	Moro Girolamo (Libreria editrice udinese)	Tipografia S. Paolino (Libreria editrice udinese), Udine, 15 dicembre 1912	Udine 27 dicembre 1912	U
59851	Ferrari Arnaldo	« Vademecum delle leggi, regolamenti e istruzioni sulla leva », ad uso dri sindaci e segretari comunali	Voghera Enrico, editore	Tipografia del dichiarante, Roma, 5 dicembre 1912	Roma 30 dicembre 912	U
59831	Gattesco Angelo	« Pratiche cristiane ». Istruzioni, preghiere, vangeli e vespri domenicali e festivi. — Nuovo manuale di pietà	Moro Girolamo (Libreria editrice udinese)	Tipografia S. Paolino (Libreria editrice udinese), Udine, 15 dicembre 1912	Udine 27 dicembre 1912	U
59761	Lapworth Carlo e Zimmern Helen	« Tripoli e la nuova Italia ». Versione italiana di anonimo dall'inglese, con illustrazioni e ritratti	Società anonima editrice Nicola Zanichelli	Tipografia Cooperativa Mareggiani, Bologna, 20 agosto 1912	Bologna 26 settembre 1912	U
59818	Malvezzi Aldobrandino	« L'Italia e l'Islam in Libia » . . .	Società anonima editrice F.lli Treves	Tipografia F.lli Treves, Milano, 7 dicembre 1912	Milano 28 dicembre 1912	U
59830	Max	« Anche le mie ». Novelle	Moro Girolamo (Libreria editrice udinese)	Tipografia S. Paolino, (Libreria editrice udinese), Udine, 15 dicembre 1912	Udine 27 dicembre 1912	U
59816	Motta Luigi	« Il tunnel sottomarino ». Romanzo d'avventure con 45 disegni di Gennaro Amato	Società anonima editrice F.lli Treves	Tipo-litografia F.lli Treves, Milano, 16 novembre 1912	Milano 28 dicembre 1912	U
59847	Orvieto Angelo	« Le sette leggende », in versi . .	La stessa	Tipografia F.lli Treves, Milano, 29 novembre 1912	Milano 28 dicembre 1912	U
59857	Ovidio (P.) Nasone (Giardelli Pasquale)	« Le metamorfosi ». Brani scelti e annocati dal prof. Pasquale Giardelli	Giusti Raffaello, editore	Tipografia del dichiarante, Livorno, 8 ottobre 1912	Livorno 31 dicembre 1912	U
59781	Parravano Nazzareno Giovanni	« Nuovo registro annuale » per uso delle scuole elementari	Parravano Nazzareno Giovanni	Tipografia F.lli Miceli, Pontecorvo, 15 ottobre 1907	Caserta 11 ottobre 1912	T
59784	Pascoli Giovanni	« Limpido rivo ». Prose e poesie presentate da Maria (Pascoli) ai figli giovanetti d'Italia	Società anonima editrice Nicola Zanichelli	Tipografia A. Cacciari, Bologna, 3 ottobre 1912	Bologna 15 ottobre 1912	U
59856	Piccioni Luigi	« Appunti e saggi di storia letteraria »	Giusti Raffaello, editore	Tipografia del dichiarante, Livorno, 8 ottobre 1912	Livorno 31 dicembre 1912	U
59876	Pinto Salvatore Natale	« Progetto di un nuovo rione (in Napoli) fra la via Salvator Rosa e il Vomero ». Descrizione con due tavole in tacheometria: « Pianta » alla scala da 1 a 1000 e « Profilo longitndinale della maggiore arteria » alla scala da 1 a 2000 per le lunghezze e da 1 a 200 per le altezze	Pinto Salvatore Natale	Tipografia L. Pierro e figlio (per la descrizione) e stabilimento Langer (per le tavole), Napoli, 28 giugno 1912	Napoli 27 gennaio 1913	T

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59790	Protto E. e Trompeo L.	« Codici e leggi complementari » coordinati fra loro e corredati di richiami a disposizioni aggiuntive, modificatrici ed eccezionali. — Depositato il vol. I	Società editrice romana « Athenaeum » in persona del suo amministratore delegato Antonio Scialoia	Tipografia della Camera dei deputati di Carlo Colombo, 16 novembre 1912	Roma 16 novembre 1912	U
59854	Provenzal Dino	« Dizionaretto dei nomi propri della *Divina Commedia* » di Dante e del *Canzoniere* di Francesco Petrarca. — (Biblioteca degli studenti. Vol. 239-40 riuniti)	Giusti Raffaello, editore	Tipografia del dichiarante, Livorno, 5 settembre 1912	Livorno 31 dicembre 1912	T
59762	Soli Giovanni e Casini Luigi	« Il mondo sulla carta ». Nozioni di geografia per la 5ª elementare, con illustrazioni	Società anonima editrice Nicola Zanichelli	Tipografia A. Cacciari, Bologna, 10 settembre 1912	Bologna 26 settembre 1912	U
59845	Tedeschi Achille	« Sogni di bimbi ». Fiabe, con illustrazioni di Luigi Jobbi	Società anonima editrice F.lli Treves	Tipografia F.lli Treves, Milano, 7 dicembre 1912	Milano 28 dicembre 1912	U
59853	Testi Giuseppe M.	« Compendio di algebra elementare ». — (Biblioteca degli studenti. Vol. 241-42 riuniti)	Giusti Raffaello, editore	Tipografia del dichiarante, Livorno, 26 settembre 1912	Livorno 31 dicembre 1912	T
59786	Varaldo Alessandro	« Genova sentimentale »	Libreria Editrice Moderna di Giovanni Ricci	Tipografia Moderna, Castrocaro, 23 ottobre 1912	Genova 26 ottobre 1912	U
		3) - Opere drammatiche, musicali e coreografiche edite.				
9875	Anonimo (Casa « Dekage »)	« Dagmar », ovvero « La figlia del birraio ». Azione cinematografica su film della Casa « Dekage » di Berlino, che si dichiara mai proiettata prima del deposito e lunga m. 900 circa. Depositati 10 campioni films, col riassunto a stampa dell'azione	Prosperi Guido	Tipografia Giosuè Carducci, Roma, 5 dicembre 1912	Roma 25 gennaio 1913	U
59791	Anonimo	« Il mistero di Montecarlo ». Opera cinematografica su pellicola della « Bioscope » di Berlino, che si dichiara mai proiettata prima del deposito e lunga m. 980 circa. Depositati 14 campioni di films, col riassunto stampato dell'azione	Lo stesso	Officina poligrafica laziale, F.lli Tempesta, Roma, 14 novembre 1912	Roma 16 novemb. 1912	U
59792	Anonimo	« Isacco », ovvero « Il mercante ebreo ». Opera cinematografica su pellicola della Casa « Messter » di Berlino, che si dichiara non mai proiettata prima del deposito e lunga metri 500 circa. Depositati 6 campioni di films, col riassunto stampato dell'azione	Lo stesso	Officina tipografica Giosuè Carducci, Roma, 11 dicembre 1912	Roma 12 dicemb. 1912	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59793	Bellini Ettore	« 'O telefono ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di C. Pozzetti. — (Biblioteca « Tavola Rotonda » — N. 3355)	Bideri Ferdinando, editore	Stabilimento Bideri, Napoli, 8 settembre 1912	Napoli 10 dicembr. 1912	T
59840	Billi Vincenzo	« Ronde des gamins ». Marche caractéristique. — Op. 221. — Riduzione per piccola orchestra dell'autore. — (N. di cat. 113754)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 27 dicembre 1912	Milano 27 dicembre 1912	U
59764	Capaldo Giuseppe	« 'A Marina 'e Tripoli ». Canzonetta per canto e pianoforte su versi dello stesso G. Capaldo. — Piedigrotta 1912. — (N. di catal. 1317)	Ditta editrice « La Canzonetta » di Capolongo e Feola	Tipografia Salvatore Castiglione, Napoli, 24 agosto 1912	Napoli 7 ottobre 1912	U
59765	Capolongo Giuseppe	'O surdate teno vint'anne ». Canzonetta per canto e pianoforte. — Versi di R. Galdieri (Rambaldo). — Piedigrotta, 1912. — (N. di catal. 1325)	La stessa	La stessa, id.	Napoli 7 ottobre 1912	U
59766	Lo stesso	« Quando é così ». Canzone... ut supra. — (N. di catal. 1310)	La stessa	La stessa, 25 agosto 1912	Napoli 7 ottobre 1912	U
59767	Lo stesso	« Chiagne e passa ». Canzone... ut supra. — Versi di R. Galdieri (Rambaldo). — Piedigrotta 1912. — (N. di catal. 1304)	La stessa	Tipografia Salvatore Castiglione, Napoli, 25 agosto 1912	Napoli 7 ottobre 1922	U
59756	Capuana Luigi	« Teatro dialettale siciliano » in tre volumi: Volume I: « Malia — Lu Cavalieri Pidagna »; Vol. II « Pipi lu curriere. — Bona genti »; Vol. III « Cumparaticu. — 'Ntirrugatoriu. — Roiricchia ».	Libreria Internazionale A. Ruber (gerente Adolfo Andreini)	Tipografia Virzi, Palermo, 1911-912	Palermo 15 giugno 1912	U
59794	Cosentino Mario	Nun se trase... Canzone per canto e pianoforte. — Versi di C. De Flaviis. — (Biblioteca « Tavola Rotonda » — N. 3362)	Bideri Ferdinando, editore	Stabilimento Bideri, Napoli, 8 settembre 1912	Napoli 10 dicembre 1912	T
59768	Del Vecchio Giulio	« La lattaia ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Alberto Lania — Piedigrotta 1912. — (N. di catal. 1329)	Ditta editrice « La Canzonetta », di Capolongo e Feola	Tipografia Salvatore Castiglione, Napoli, 24 agosto 1912	Napoli 7 ottobre 1912	U
59769	Lo stesso	« Che succede? » Canzonetta per canto e mandolino. — Versi di Gennaro Bianchi. — Piedigrotta 1912. — (N. di catal. 553)	La stessa	La stessa, id.	Napoli 7 ottobre 1912	U
59795	Di Chiara Vincenzo	« Rosa the ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi dello stesso Di Chiara V. — (N. di catal. 4070)	Bideri Ferdinando, editore	Stabilimento Bideri, Napoli, 8 settembre 1912	Napoli 10 dicembre 1912	T

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59796	Di Chiara Vincenzo	« Lassa fa a me! » Canzone per canto e pianoforte. — Versi di L. Recitano. — Biblioteca « Tavola Rotonda ». — (N. 3366)	Bideri Ferdinando, editore	Stabilimento Bideri, Napoli, 8 settembre 1912	Napoli 10 dicembre 1912	T
59797	Lo stesso	« I' cu te, tu cu' me... Canzone e versi... ut supra. — (N. di catalogo 4086)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59798	Lo stesso	« Sogni d'ôr... » (Barcarola). — Canzone e versi... ut supra. (Biblioteca musicale « Tavola Rotonda » (N. 3356)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59770	Fassone Vittorio	« Quanno mont' e sentinella ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Giuseppe Irace. — Piedigrotta 1912. — (N. di catal. 1307)	Ditta editrice « La Canzonetta », di Capolongo e Feola	Tipografia Salvatore Castiglione, Napoli, 25 agosto 1912	Napoli 9 ottobre 1912	U
59799	Lo stesso	« Oi mare 'e Margellina ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi... ut supra. — (N. di catal. 1302)	La stessa	La stessa, 9 dicembre 1912	Napoli 10 dicembre 1912	T
59800	Lo stesso	« Il richiamato ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Adolfo Genise. — (Biblioteca « Tavola Rotond » — N. 3353)	Bideri Ferdinando, editore	Stabilimento Bideri, Napoli, 8 settembre 1912	Napoli 10 dicembre 1912	T
59757	Giordano Umberto (Peroni (Alessandro)	« Mese Mariano ». Fantasia. — Istrumentazione per grande banda di Alessandro Peroni. — (N. di catalogo 1598)	Sonzogno Edoardo, editore	Stabilimento grafico di E. Matarelli, Milano, 28 giugno 1912	Milano 28 giugno 1912	U
59771	Lama Gaetano	« Nun 'a saccio ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di R. Galdieri (Rambaldo). — Piedigrotta 1912. — (N. di catal. 1322)	Ditta editrice « La Canzonetta », di Capolongo e Feola	Tipografia Salvatore Castiglione, Napoli, 25 agosto 1912	Napoli 7 ottobre 1612	U
59772	Lo stesso	« Quanno Ammore vo' fa ammore ». Ut supra. — Versi di F. Fiore. — Piedigrotta 1912. — (N. di catal. 1322)	La stessa	La stessa, id.	Napoli 9 ottobre 1912	U
59878	Leoncavallo Ruggero	« Mimì Pinson ». Scene della vita di bohême. Commedia lirica in 4 atti dello stesso Leoncavallo. — Riduzione completa per canto e pianoforte dell'autore. — (N. di catal. 940) Non ancora rappresentata	Sonzogno Edeardo, editore (Milano)	Stabilimento grafico Matarelli, Milano, 25 gennaio 1913	Milano 27 gennaio 1913	U
59879	Lo stesso	« Mimì Pinson ». Scene... ut supra. Commedia lirica in 4 atti. — Libretto	Lo stesso	Lo stesso, id.	Milano 27 gennaio 1913	U
59849	Lopez Sabatino	« Bufere ». Dramma in tre atti	Società anonima editrice F.lli Treves	Tipografia Treves e Rovida, Milano, 2 ottobre 1912	Milano 28 dicembre 1912	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59841	Lucas Clarence	« Ligh of the brighter land ». Second song. — The words by Clarence Lucas. — (N. di catal. 114032)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 27 dicembre 1912	Milano 27 dicembre 1912	U
59773	Magliani Agostino	« Si viene a Napule ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Francesco Feola. — Piedigrotta 1912. — (N. di catal. 1313)	Ditta editrice « La Canzonetta », di Capolongo e Feola	Tipografia Salvatore Castiglione, Napoli, 25 agosto 1912	Napoli 7 ottobre 1912	U
59804	Marino A.	« Passen' 'e bersagliere ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Ciro Volpe. — (Biblioteca « Tavola Rotonda » - N. 3358)	Bideri Ferdinando, editore	Stabilimento Bideri, Napoli, 8 settembre 1912	Napoli 10 dicembre 1912	T
59774	Mario E. A.	« Sponta 'a luna ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi dello stesso E. A. Marie. — Piedigrotta 1912. (N. di catal 1326)	Ditta editrice « La Canzonetta », di Capolongo e Feola	Tipografia Salvatore Castiglione, Napoli, 25 agosto 19 2	Napoli 9 ottobre 1912	U
59775	Lo stesso	« L'edera ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Giuseppe Menighini. — Piedigrotta 1912. — (N. di catal. 1289)	La stessa	La stessa, 20 settembre 1912	Napoli 9 ottobre 1912	U
59806	Lo stesso	« Mare cujeto... ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi dello stesso E. A. Mario. — (N. di catal. 4089)	Bideri Ferdinando, editore	Stabilimento Bideri, Napoli, 8 settembre 1912	Napoli 10 dicembre 1912	T
59807	Lo stesso	« Ammore ambasciatore ». Canzone e versi... ut supra. — (N. di catal. 4068)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59808	Lo stesso	« Canzone napulitana ». Canzone e versi... ut supra. — (N. di catal. 4076)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59809	Lo stesso	« Femmene noste ». Canzone e versi... ut supra. — (N. di catal. 4080)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1 12	T
59810	Lo stesso	« Contadina allegra ». Canzone e versi... ut supra. — (N. di catal. 4082)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59811	Lo stesso	« Non ti bacio ». Canzone e versi... ut supra. — (N. di catal. 4091)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59812	Lo stesso	« Funtana all'ombra ». Canzone e versi... ut supra. — (N. di catal. 4083)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59813	Lo stesso	« Ecco l'amore! » Canzone e versi... ut supra. — (Biblioteca « Tavola Rotonda » - N. 3367)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59814	Lo stesso	« Ddoie gioventù... » Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Renato D'Andrea. — (Biblioteca « Tavola Rotonda » - N. 3357)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 19.2	T

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59815	Mario E. A.	« Non è così!... ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Adolfo Genise. — (Biblioteca « Tavola Rotonda ». - N. 3365)	Bideri Ferdinando, editore	Stabilimento Bideri, Napoli, 8 settembre 1912	Napoli 10 dicembre 1912	T
59816	Lo stesso	« Barcarola d'oltremare ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di G. E. Mazzola. — (Biblioteca « Tavola Rotonda » - N. 3364)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59817	Lo stesso	« A' Purticesa ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Ernesto Murolo. — (Biblioteca « Tavola Rotonda » - N. 3361)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59818	Matneer	« Aspettanne... » Canzone per canto e pianoforte. — Versi di C. De Flaviis. — (Biblioteca « Tavola vola Rotonda » - N. 3358)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59819	Lo stesso	« Serenata a Sisina ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di G. Bianchi. — (Biblioteca « Tavola Rotonda » - N. 3368)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59820	Lo stesso	« Che cuore avete!? » (Brutalità). Canzone per canto e pianoforte. — Versi di R. Galdieri. — (N. di catal. 4074)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59821	Lo stesso	« Senzá stornelli ». Canzone e versi... ut supra. — (Biblioteca « Tavola Rotonda » - N. 3363)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59833	Pick-Mangiagalli Riccardo	« Fêtes galantes ». — Poèsies de Paul Verlaine: I « Clair de lune »; II « L'Allée »; III « En sourdine »; IV « Pantomime ». — (N. di catal. 114458)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 27 dicembre 1912	Milano 27 dicembre 1912	U
59813	Pratella F. Balilla	« Teoria della musica »	Bongiovanni Francesco, editore	Stamperia musicale del dichiarante, Bologna, 2 ottobre 1912	Bologna 28 dicembre 1912	U
59842	Respighi Ottorino	« Sei liriche » per canto e pianoforte: n. 1 « O falce di luna » - parole di G. D'Annunzio; n. 2 « Van li effluvi de le rose » - parole id.; n. 3 « Au milieu du jardin » - parole di Jean Moréas; n. 4 « Noël ancien » - parole di X; n. 5 « Serenata Indiana » - porole di P. B. Shelley; n. 6 « Pioggia » - parole di Vittoria Aganoor Pompilj. — (N. di catal. 481-6)	La stessa	La stessa, 15 luglio 1912	Bologna 28 dicembre 1912	T

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59782	Ricci-Signorini Antonio	« A Regoledo ». Impressioni e rimembranze. — 5 pezzi per pianoforte: n. 1 « Montanine che cantano »; n. 2 « La cascata »; n. 3 « Mulattieri in cammino »; n. 4 « Un ruscelletto »; n. 5 « Montanine che danzano ».	Ditta editrice musicale Carisch e Jänichen	Stamperia musicale Breitpkopf e Härtel, Lipsia (Germania), 9 luglio 1912	Milano 12 ottobre 1912	T
59822	Spagnolo G.	« La bella del bosco ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di E. Milano. — (N. di catal. 4085)	Bideri Ferdinando, editore	Stabilimento Bideri, Napoli, 8 settembre 1912	Napoli 10 dicembre 1912	T
59823	Lo stesso	« Mare, te voglio bene ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di E. A. Mario. — (N. di catal. 4079)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59824	Lo stesso	« E mm' 'o diceva mamma! » (Femmena 'e triato). Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Luca Postiglione. — (Biblioteca « Tavola Rotonda » - N. 3354)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59825	Lo stesso	« Soltanto tu!... » Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Adolfo Genise. — (Biblioteca « Tavola Rotonda » - N. 3352)	Lo stesso	Lo stesso, id.	Napoli 10 dicembre 1912	T
59834	Tosti F. Paolo	« L'attesa!... » Melodia per canto e pianoforte. — Versi di Ettore Janni. — (N. di catal. 114623)	Ditta editrice musicale G. Ricordi e C.	Calcografia G. Ricordi e C., Milano, 27 dicembre 1912	Milano 27 dicembre 1912	U
59835	Lo stesso	« Ninna-Nanna », per canto e pianoforte. — Versi di Gabriele D'Annunzio. — (N. di catal. 114625)	La stessa	La stessa, id.	Milano 27 dicembre 1912	U
59836	Lo stesso	« O dolce meraviglia!... ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Riccardo Mazzola. — (N. di catal. 114627)	La stessa	La stessa, id.	Milano 27 dicembre 1912	U
59837	Lo stesso	« Perdutamente!... » Melodia per canto e pianoforte. — Versi... ut supra. — (N. di catal. 114630)	La stessa	La stessa, id.	Milano 27 dicembre 1912	U
59838	Lo stesso	« Tormento!... » Melodia... ut supra. — Versi... ut supra. — (N. di catal. 114632)	La stessa	La stessa, id.	Milano 27 dicembre 1912	U
59839	Lo stesso	« First waltz » per canto e pianoforte (from an abruzzese folk song). — The words by Githa Sowerley. — (N. di catal. 114634)	La stessa	La stessa, id.	Milano 27 dicembre 1912	U
59776	Valente Nicola	« Aprite le finestre ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Renato D'Andrea. — Piedigrotta 1912. — (N. di catal. 1294)	Ditta editrice « La Canzonetta », di Capolongo e Feola	Tipografia Salvatore Castiglione, Napoli, 24 agosto 1912	Napoli 7 ottobre 1912	T

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59777	Valente Nicola	« Disdetta ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Renato D'Andrea. — Piedigrotta 1912. — (N. di catal. 1299)	Ditta editrice « La Canzonetta », di Capolongo e Feola	Tipografia Salvatore Castiglione, Napoli, 24 agosto 1912	Napoli 7 ottobre 1912	U
59778	Lo stesso	« Bella stornellatrice ». Canzone... ut supra. — (N. di catal. 1316)	La stessa	La stessa, 25 agosto 1912	Napoli 7 ottobre 1912	U
59779	Lo stesso	« Mumma te guarda ». Canzonetta... ut supra. — (N. di catal. 1316)	La stessa	La stessa, id.	Napoli 12 ottobre 1912	U
59780	Lo stesso	« Stornelli dei mestieri ». — Canzonetta... ut supra. — (N. di catalogo 1306)	La stessa	La stessa, id.	Napoli 12 ottobre 1912	U
59844	Vatielli Francesco	« Antiche cantate d'amore ». Arie ad una e più voci raccolte, trascritte e armonizzate. — Serie 2ª n. 1 « Che sarà del cor mio? » di Ant. Masini (1650); n. 2 « Non c'è più fede » di Barbara Strozzi (1650); n. 3 « Vivo in pene » di incerto (sec. XVIII); n. 4 « Quanta invidia mi fai » di B. Marcello (1686-1739); n. 5 « a due voci » di Carlo Luigi Pietragua (1700); n. 6 « Ho nel petto un cor sì forte » (a due voci) - frammento - di Gio. Pietro Franchi (1560). — (N. di catal. 505-511)	Bongiovanni Francesco, editore	Stamperia musicale del dichiarante, Bologna, 25 ottobre 1912	Bologna 28 dicembre 1912	U
		4) - Opere drammatiche, musicali e coreografiche inedite.				
59853	Anonimo (Casa « Skandinavia »)	« Amor fedele ». Azione cinematografica su film della Casa « Skandinavia » di Copenhagen, che si dichiara mai proiettata prima del deposito. Presentati, pel visto, 31 fotogrammi col riassunto dattilografato dell'azione	Ditta A. De Giglio (direttore Ettore Marzetto)	—	Torino 9 gennaio 1913	U
59859	Anonimo (La stessa)	« La spia dei balcani ». Azione... ut supra. Presentati, pel visto, 28... ut supra	La stessa	—	Torino 9 gennaio 1913	U
59860	Anonimo (La stessa)	« Memento mori ». Azione... ut supra. Presentati, pel visto, 29... ut supra	La stessa	—	Torino 9 gennaio 1913	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59861	Anonimo (Casa « Skandinavia »	« La vendetta d'un'attrice ». Azione cinematografica su film della Casa « Skandinavia » di Copenhagen, che si dichiara mai proiettata prima del deposito. Presentati, pel visto, 21 fotogrammi col riassunto dattilografato dell'azione	Ditta A. De Giglio (direttore Ettore Marzetto)	—	Torino 9 gennaio 1913	U
59862	Anonimo (La stéssa)	« Le traccie ». Azione... ut supra Presentati, pel visto, 21... ut supra	La stessa	—	Torino 20 gennaio 1913	U
59863	Anonimo (Casa « Nordisk »)	« La canzone della nonna ». Azione cinematografica su film della Casa « Nordisk » di Copenhagen, che si dichiara... ut supra. Presentati, pel visto, 33... ut supra	La stessa	—	Torino 9 gennaio 1913	U
59864	Anonimo (La stessa)	« La parte più difficile ». Azione... ut supra. Presentati, pel visto, 23... ut supra	La stessa	—	Torino 20 gennaio 1913	U
59865	Anonimo (La stessa)	« Le figlie del capitano di vascello ». Azione... ut supra. Presentati, pel visto, 24... ut supra	La stessa	—	Torino 20 gennaio 1913	U
59866	Anonimo (Casa « Aquila »	« Il fuoco della redenzione ». Azione cinematografica su film della Casa « Aquila » di Torino, che si dichiara... ut supra. Presentati, pel visto, 25... ut supra	La stessa	—	Torino 9 gennaio 1913	U
59867	Anonimo (La stessa)	« Il moschettiere ». Azione... ut supra. Presentati, pel visto, 19... ut supra	La stessa	—	Torino 20 gennaio 1913	U
59868	Anonimo (La stessa)	« La busta d'acciaio ». Azione... ut supra. Presentati, pel visto, 30... ut supra	La stessa	—	Torino 20 gennaio 1913	U
59869	Anonimo (Casa « Kinograf »)	« La figlia del lago ». Azione cinematografica su film della Casa « Kinograf » di Copenhagen, che si dichiara... ut supra Presentati, pel visto, 29... ut supra	La stessa	—	Torino 9 gennaio 1913	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo o data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59870	Anonime (Casa « Kinograf »)	« Le vie del destino ». Azione cinematografica della Casa « Kinograf » di Copenhagen, che si dichiara mai proiettata prima del deposito. Presentati, pel visto, 25 fotogrammi col riassunto dell'azione	Ditta A. De Giglio (direttore Ettore Marzetto)	—	Torino 9 gennaio 1913	U
59871	Anonimo (Casa « Dunchel »)	« La scala vivente ». Azione cinematografica su film della Casa « Dunchel » di Parigi, che si dichiara... ut supra. Presentati, pel visto, 16... ut snpra	La stessa	—	Torino 9 gennaio 1913	U
59872	Anonimo (Casa « Levenberg »)	« Il figlio depravato ». Azione cinematografica su film della Casa « Levenberg » di Berlino, che si diehiara... ut supra. Presentati, pel visto, 44... ut supra	La stessa	—	Torino 20 gennaio 1913	
59788	Bonati Ambrogio	« Agli eroi caduti un rimpianto ». Elegia per pianoforte. Eseguita la prima volta, con piccola orchestra, alla Birreria Casanova di Milano, la sera del 14 agosto 1912	Bonati Ambrogio	—	Milano 13 novembre 1912	U p T r
59785	Gariazzo Piero Antonio	« Sul sentiero della vipera ». Opera cinematografica su pellicola prodotta dal dichiarante in Torino, che si dichiara non mai proiettata prima del deposito. Presentati, pel visto, 159 fotogrammi, col riassunto manoscritto dell'azione	Gariazzo Antonio	—	Torino 16 ottobre 1912	U
59801	Gill Armando	« Rispetti all'antica ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi dello stesso Gill. Eseguita la prima volta al R. Politeama « Giacosa » di Napoli la sera del 16 novembre 1912	Ditta editrice « La Canzonetta », di Capolongo e Feola	—	Napoli 9 dicembre 1912	U
59802	Lo stesso	« Pascale vo' 'i a Tripoli ». Canzone e versi... ut supra. Eseguita la prima volta al teatro « Umberto » la sera del 16 settembre 1912	La stessa	—	Napoli 9 dicembre 1912	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
59789	Kennedy-Laurie Carlo	« La piccola confettiera ». Operetta in tre atti, su libretto di Witmer e Wartz. — Partitura originale per canto e pianoforte. Rappresentata la prima volta al teatro « Quirino », in Roma, il 20 agosto 1912	Kennedy-Laurie Carlo	—	Firenze 30 novembre 1912	U p T r
59803	Maglioni Agostino	« Romanza tripolina ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Bianco Orazio. Eseguita la prima volta al « Comunale » di San Giovanni a Teduccio la sera del 10 novembre 1912	Ditta editrice « La Canzonetta », di Capolongo e Feola	—	Napoli 9 dicembre 1912	U
59805	Mario E. A.	« Il valzer di Bianca ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi dello stesso Mario. Eseguita la prima volta al « Comunale » di San Giovanni a Teduccio la sera del 10 novembre 1912	La stessa.	—	Napoli 9 dicembre 1912	U
59877	Messter	« Cuori rivali ». Opera cinematografica su film della Casa « Messter », di Berlino, che si dichiara mai proiettata prima del deposito, e lunga 600 metri circa. Presentata, pel visto, la film di 11 quadri	Mazza Onofrio	—	Napoli 27 gennaio 1913	U
59827	Pane Pasquale	« Mascherina ». Canzone per canto e pianoforte. — Versi di Rocco Galdieri. Eseguita la prima volta al R. Potlieama « Giacosa » di Napoli la sera del 1° dicembre 1912	Capolongo e Feola, editori	—	Napoli 12 dicembre 1012	U
59873	Sciamengo Carlo e Pastrone Giovanni	« L'ombra del male ». Azione cinematografica su film della Casa « Itala-Film » di Torino, che si dichiara proiettata la prima volta al « Cinema-Italia » in Torino il 3 gennaio 1913 e lunga m. 650 circa. Presentati, pel visto, 48 fotogrammi, col riassunto manoscritto dell'azione	Ditta Itala-Film di Sciamengo e Pastrone	—	Torino 21 gennaio 1913	U

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura	
58452	Sciamengo Carlo e Pastrone Giovanni	« La fossa del vivo ». Opera cinematografica su pellicola della Casa dichiarante, che si dichiara non mai proiettata prima del deposito e lunga 620 m. circa. Presentati, pel visto, 33 fotogrammi, (senza riassunto)	Ditta Itala-Film di Sciamengo e Pastrone	—	Torino 10 settembre 1912	U
58886	Gli stessi	« Padre ». Opera ... ut suprà e lunga 950 metri circa Presentati, pel visto, 60 fotogrammi (senza riassunto)	La stessa	—	Torino 10 settembre 1912	U
59758	Witmer e Wartz	« La piccola confettiera ». Operetta in tre atti musicata dal M° Carlo Kennedy-Laurie.— Libretto. Rappresentata la prima volta al « Quirino » in Roma, il 20 agosto 1912	Kennedy-Laurie Carlo	—	Firenze 30 agosto 1912	U

2. - Riproduzione d'opere riservate, entrate nel secondo periodo di protezione registrate nella prima quindicina di febbraio 1913.

(Articoli 9 e 30 del testo unico delle leggi).

Numero del registro generale	AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	DICHIARANTE	STABILIMENTO luogo e data di pubblicazione	DATA del deposito nella Prefettura
59826	Ghislanzoni A.	« Aida ». Dramma lirico in quattro atti. — Musica di G. Verdi. — Libretto dell'opera, che si didichiara pubblicato la prima volta nel 1872. Riproduzione, col mezzo della stamba, nel numero di mille esemplari, da vendersi a dieci centesimi l'uno, con l'offerta del ventesimo agli aventi diritto	Jorio Francesco, editore	Stabilimento tipografico Forense, Napoli, 1912	Napoli 12 dicembre 1912
59874	Praga Emilio	« Penombre », che si dichiarano pubblicate la prima volta nel 1864. Riproduzione, con prefazione di Augusto Castaldo, col mezzo della stampa, nel numero di quattromila esemplari a centesimi venti caduno, con l'offerta del ventesimo agli aventi diritto	Garroni Oreste, editore	Tipografia del dichiarante, Roma, 1913	Roma 13 gennaio 1913

ELENCO n. 3 delle opere riservate per diritti d'autore con speciali dichiarazioni a sensi dell'art. 14 del testo unico delle leggi 25 giugno 1865, n. 2337, 10 agosto 1875, n. 2652 e 18 maggio 1882, n. 756, approvato con R. decreto 19 settembre 1882, n. 1012 (Serie 3ª), durante la 1ª quindicina del mese di febbraio 1913.

N. d'iscrizione nel Registro speciale	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera	*Osservazioni*
			I - Opere drammatico-musicali			
15974	59879	Leoncavallo Ruggero	« Mimì Pinson ». Scene della vita di Bohème. Commedia lirica in 4 atti dello stesso Leoncavallo. — Riduzione completa per canto e pianoforte dell'autore. — (N. di cat. 940)	Sonzogno Edoardo, editore	1913 Non ancora rappresentata prima del deposito	
			II - Opere drammatiche (compresi i libretti d'opera)			
15975	59879	Leoncavallo Ruggero	« Mimì Pinson ». Scene della vita di Bohème. Commedia lirica in 4 atti. — Libretto	Sonzogno Edoardo, editore	1913 Come sopra	
			III - Composizioni musicali diverse (comprese le parziali riduzioni, trascrizioni, ecc. di opere)			
15953	59788	Bonati Ambrogio	« Agli eroi caduti un rimpianto ». Elegia per pianoforte	Bonati Ambrogio	— Eseguita la prima volta, con piccola orchestra, alla Birreria Casanova di Milano la sera del 14 agosto 1912	Art. 23.
15951	59757	Giordano Umberto (Peroni Alessandro)	« Mese Mariano ». Fantasia. — Istrumentazione per grande banda di Alessandro Peroni. — (N. di cat. 1598)	Sonzogno Edoardo, editore	1912	
			IV - [illegible]matografiche (Films)			
15954	59791	Anonimo (Bioscope)	« Il mistero di Montecarlo ». Opera cinematografica su pellicola della « Bioscope » di Berlino, che si dichiara lunga m. 980 circa	Prosperi Guido	1912 Mai proiettata prima del deposito	Depositati 14 campioni di films col sunto stampato dell'azione
15955	59792	Anonimo (Messter)	« Isacco » ovvero « Il mercante ebreo ». Opera cinematografica su pellicola della Casa Messter di Berlino, che si dichiara lunga m. 500 circa	Detto	1912 Come sopra	Depositati 6... ut supra

N. d'iscrizione nel Registro speciale	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera	*Osservazioni*
15956	59858	Anonimo (Casa Skandinavia)	« Amore fedele ». Azione cinematografica su film della Casa « Skandinavia » di Copenhagen	Ditta A. De Giglio (direttore Ettore Marzetto)	— Mai proiettata prima del deposito	Art. 23. — Presentati, pel visto, 31 fotogrammi, col riassunto dattilografato dell'azione
15957	59859	Anonimo (Detta)	« La spia dei balcani ». Azione... ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 28 fotogrammi... ut supra
15958	59860	Anonimo (Detta)	« Memento mori ». Azione.... ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 29 fotogrammi... ut supra
15959	59861	Anonimo (Detta)	« La vendetta d'un'attrice ». Azione... ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 21 fotogrammi... ut supra
15960	59862	Anonimo (Detta)	« Le traccie ». Azione... ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 21 fotogrammi... ut supra
15961	59863	Anonimo (Casa Nordisk)	« La canzone della nonna ». Azione cinematografica su film della Casa « Nordisk » di Copenhagen	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 33 fotogrammi... ut supra
15962	59864	Anonimo (Detta)	« La parte più difficile ». Azione... ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 23 fotogrammi... ut supra
15963	59865	Anonimo (Detta)	« Le figlie del Capitano di vascello ». Azione... ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 24 fotogrammi... ut supra
15964	59866	Anonimo (Casa Aquila)	« Il fuoco della redenzione ». Azione cinematografica su film della Casa « Aquila » di Torino	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 25 fotogrammi... ut supra
15965	59867	Anonimo (Detta)	« Il moschettiere ». Azione.. ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 19 fotogrammi... ut supra
15966	59868	Anonimo (Detta)	« La busta d'acciaio ». Azione... ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 30 fotogrammi... ut supra
15967	59869	Anonimo (Casa Kinograf)	« La figlia del lago ». Azione cinematografica su film della Casa « Kinograf » di Copenhagen	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 29 fotogrammi... ut supra
15968	59870	Anonimo (Detta)	« Le vie del Destino ». Azione... ut supra	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 25 fotogrammi... ut supra

N. d'iscrizione nel Registro speciale	Numero di iscrizione nel Registro generale	NOME DELL'AUTORE	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera	*Osservazioni*
15969	59871	Anonimo (Casa Dunchel)	« La scala vivente ». Azione cinematografica su film della Casa « Dunchel » di Parigi	Ditta A. De Giglio (direttore Ettore Marzetto)	— Mai proiettata prima del deposito	Art. 23. — Presentati, pel visto, 16 fotogrammi, col riassunto dattilografato dell'azione
15970	59872	Anonimo (Casa Levenberg)	« Il figlio depravato ». Azione cinematografica su film della Casa « Levenberg » di Berlino	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 44 fotogrammi... ut supra
15972	59875	Anonimo (Casa Dekage)	« Dagmar » ovvero « La figlia del birraio ». Azione cinematografica su film della Casa « Dekage » di Berlino, che si dichiara lunga m. 900 circa	Prosperi Guido	1912 Come sopra	Depositati 10 campioni di films col riassunto stampato dell'azione
15952	59785	Gariazzo Piero Antonio	« Sul sentiero della vipera ». Opera cinematografica su pellicola prodotta dal dichiarante in Torino	Gariazzo Antonio	— Come sopra	Art. 23. — Presentati, pel visto, 159 fotogrammi col riassunto manoscritto dell'azione
15973	59877	Messter	« Cuori rivali ». Opera cinematografica su film della Casa « Messter » di Berlino, che si dichiara lunga m. 600 circa	Mazza Onofrio	— Come sopra	Art. 23. — Presentata, pel visto, la film di 11 quadri
15949	58452	Sciamengo Carlo e Pastrone Giovanni	« La fossa del vivo ». Opera cinematografica su pellicola della Casa « Itala-film » di Torino, che si dichiara lunga 620 m. circa	Ditta Itala Film di Sciamengo e Pastrone	— Come sopra	Art. 23. — Dichiarazione suppletiva (per l'art. 14) a quella del 7 maggio 1912. — Presentati, pel visto, 33 fotogrammi (senza riassunto)
15950	58886	Detti	« Padre ». Opera... ut supra e lunga 950 m. circa	Detta	— Come sopra	Art. 23. — Dichiarazione suppletiva (per l'art. 14) a quella del 29 luglio 1912. — Presentati, pel visto, 60 fotogrammi (senza riassunto)
15971	59873	Detti	« L'ombra del male ». Azione cinematografica su film della Casa « Itala-Film » di Torino, che si dichiara lunga m. 650 circa	Detta	— Proiettata la prima volta al « Cinema Italia » in Torino il 3 gennaio 1913	Art. 23. — Presentati, pel visto, 48 fotogrammi, col riassunto manoscritto dell'azione

ERRATA-CORRIGE
alla *Gazzetta ufficiale* del 28 giugno 1913, n. 150

Pag. 4157 — Registrazione 6ª	al titolo	« Cinguria »	sostituisci	« Giugurta »
» 4165 — Elenco n. 2 — Registrazione 3ª	»	« Esposizione »	»	« Espiazione »

Quest'ultima registrazione poi, colle due che la precedono *Giugurta* e *Scetticismo*, e colla penultima (a pag. 4166) della stessa categoria I, vanno ascritte alla categoria II (pag. 4166)

Roma, 19 luglio 1913.

Il direttore: E. VENEZIAN.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISI.

Il giorno 3 settembre 1913, in San Marzano di San Giuseppe, provincia di Lecce, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 3 settembre 1913, in Proceno, provincia di Roma, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata all'ufficio telegrafico di Acquapendente.

Roma, 3 settembre 1913.

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª e 2ª categoria.

Con D. Ministeriale 11 dicembre 1912:

A primi ufficiali postali telegrafici a L. 3000 dal 1° dicembre 1912: Rossi Carlo — Azzani Celso — Gaeta Matteo — Confalonieri Guido — Campolmi Gustavo — Pedrazzani Giacinto — Arvedi Gio. Battista — Lazzeri Vittorio — Vaccaro Dario.

Con D. Ministeriale 1° gennaio 1913:

A primi segretari a L. 4500 dal 1° gennaio 1913:
Jeni cav. Niccolò — Acquarone rag. cav. Giuseppe — De Rossi cav. Virgilio — Utili cav. Angelo — Pecorella cav. Gaetano — Rizzo cav. Ventura — Aurini cav. Guglielmo — Canziani prof. cav. Celestino — Ponzetti Cav. Uff. Arturo — Moreno cav. Salvatore — Picconi cav. Augusto — Castellani cav. Gallieno.

A primi segretari a L. 4000 dal 16 gennaio 1913:
Tartaglini Erminio.

A primi segretari a L. 4000 dal 1° gennaio 1913:
Indri Giuseppe — Pietrasanta Giacomo — Cini cav. Baldassarre — Fontana cav. Luigi — Musumeci dott. cav. Giovanni — Lecchi cav. Emilio — Baldacci cav. Ettore — Santarelli cav. Remo — Masi Alfredo — Marini cav. Pietro — Semeria rag. Raimondo — Mattone cav. Francesco Giovanni — Giberti cav. Alfredo — Poladas-ing. cav. Giuseppe — Miccozzi rag. cav. Ercole — Mazzuca cav. Tommaso — Galdi cav. Michele — Pellegrino ing. Giovanni.

A primi segretari a L. 3500 dal 1° gennaio 1913:
Ricciardi Ettore — Cacace Raffaele — Gelich Alessandro — Barbati Giulio — Moraldi cav. Celestino — Bardi Dante — Tosi Volturno.

A segretari a L. 3500 dal 1° gennaio 1913:
Billi Vincenzo.

A segretari a L. 3000 dal 1° gennaio 1913:
Di Domenico Riccardo — Morozzo Della Rocca Giulio.

A segretari a L. 2500 dal 1° gennaio 1913:
Oddone Arrigo — Mirabella dott. Alessandro — Sanjust dott. Carlo.

A capi d'ufficio a L. 4000 dal 1° novembre 1912:
Giarretta Antonio — Paladino cav. Raffaello.

A capi d'ufficio a L. 4000 dal 1° dicembre 1912:
Marenga Francesco.

A capi d'ufficio a L. 4000 dal 1° gennaio 1913:
Baravelli Pietro — Damele Luigi — Amelotti cav. Bruno — Peano cav. Giovanni — Marchetti Marco — Paoletti Edoardo — Dotta Benedetto Amedeo — Merigioli cav. Umberto — Cennamo Luigi — Gasparetti Augusto — Padella Federico — Costaggini Egisto — Moreno Francesco di Paolo — Cappelli Gaudenzio — Perna cav. Carmine — Beltrame Giuseppe Vinc. — Giannetti Salvatore — Palombella Giacomo — Battelli Augusto — Badalucchi cav. Antonio — Grassili cav. Antonio — Ceretti Luigi — Palmerini Aurelio.

A capi d'ufficio a L. 3800 dall'8 gennaio 1913:
Barucci cav. Augusto — Zacco Fortunato.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto al cambio per conversione del seguente certificato del cons. 5 0[0: n. 460.105 per L. 20 intestato ad Andreola Eugenio fu Luigi e con attergato di cessione fatta dal titolare a Gervasi Giuseppe fu Giuseppe.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio del suddetto certificato, contenente la sovraccennata dichiarazione di cessione, è stato unito al nuovo certificato 3,50 0[0, n. 75.834 per L. 14 emesso in sostituzione, formandone parte integrante, e che perciò non ha isolatamente alcun valore.

Roma, 5 settembre 1913.

Per il direttore generale
CAPUTO.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 6 settembre 1913, in L. 101,58

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

5 settembre 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	98.99 28	97.24 28	98.35 56
3.50 % *netto* (1902)	98.56 25	96.81 25	97.92 53
3 % *lordo*	66.08 33	64.88 33	65.01 63

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

IL MINISTRO

Veduta la legge 19 luglio 1909, n. 496;
Visto il R. decreto 17 dicembre 1908, n. 830;

Decreta:

È aperto il concorso per professore ordinario alla cattedra di let-

tere italiane nel 2° biennio nel R. Istituto superiore di magistero femminile di Roma, con l'annuo stipendio di L. 5000.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero, non oltre il 12 gennaio 1914, la loro domanda, in carta da L. 1,22, a la quale dovranno unire:

1° l'atto di nascita;

2° il certificato penale, non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto;

3° una esposizione, in carta libera, della loro operosità letteraria ed eventualmente didattica, in cinque copie;

4° un elenco, in carta libera, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

5° i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque copie.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati, e tra questi dovrà essere almeno una memoria a stampa sulla materia messa a concorso.

I concorrenti, che appartengono all'amministrazione dello Stato sono dispensati dal presentare il documento n. 2.

Non si terrà conto di domande documenti, titoli pervenuti dopo il termine fissato, anche se inviati a tempo.

Roma, 30 agosto 1913.

Il ministro
CREDARO.

R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo

CONCORSO a due-tre posti gratuiti governativi nel R. Istituto pei sordi-muti di Sicilia in Palermo.

È aperto il concorso in questo R. Istituto per due-tre posti gratuiti governativi in favore di fanciulli e di fanciulle nati in Sicilia che abbiano raggiunto l'età di anni 8 e non oltrepassata quella di anni 12 sino al giorno della data del presente avviso di concorso.

Le domande corredate dai documenti appresso notati dovranno pervenire alla Deputazione del R. Istituto pei sordo-muti di Sicilia in Palermo, non più tardi del 30 settembre prossimo e dovranno essere in data non anteriore al 30 giugno 1913:

1° attestato di nascita rilasciato dall'ufficio di stato civile;

2° attestato di vaccinazione o di vaiuolo naturale;

3° certificato medico da cui risulti:

a) non avere l'aspirante altro fisico difetto oltre la sordomutolezza;

b) causa della sordità se congenita od acquisita e in questo ultimo caso, la causa che l'ha provocata;

c) sufficiente idoneità all'istruzione;

4° fede di povertà della famiglia;

5° stato di famiglia (civile e finanziario);

6° rapporto informativo particolareggiato in originale della prefettura della Provincia, in cui risiede il concorrente, riguardante le condizioni economiche e di lavoro dei singoli membri della famiglia del ricoverando e dei suoi parenti tenuti per legge alla somministrazione degli alimenti;

7° titoli di benemerenza della famiglia;

8° obbligazione, autenticata dal sindaco, dal padre o di chi ne fa le veci, di ritirare l'alunno a qualunque richiesta della direzione.

Tanto la domanda che i documenti per concorrere ai detti posti potranno essere rilasciati in carta libera purchè sia constatata la povertà assoluta.

A norma degli interessati, si rende noto che l'Istituto mantiene gli alunni fino all'età di 18 anni e che la definitiva accettazione dell'alunno o dell'alunna dipenderà dal giudizio che il direttore dell'Istituto darà, infra il primo anno dell'avvenuta ammissione, sulle loro condizioni fisiche, intellettuali e morali.

Tutti i sordo-muti al momento della loro presentazione all'Istituto dovranno essere sottoposti ad una visita medica.

Palermo, 28 agosto 1913.

Il soprintendente
G. Seminara.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nonostante il pessimismo di taluni circoli politici, il desiderio di concludere rapidamente la pace anima turchi e bulgari.

Infatti un telegramma da Costantinopoli, in data 5 corrente, dice:

Dalle conversazioni con personaggi autorevoli, tanto turchi quanto bulgari, risulta che esiste un vivo desiderio di giungere ad un riavvicinamento: non soltanto si perverrebbe ad un accordo e ad una pace durevole, ma si spera ad un'alleanza.

Si ha un grande desiderio di vedere la ripresa delle relazioni diplomatiche ed economiche e presentemente regna nei circoli turchi un grande ottimismo, condiviso anche dai membri della delegazione bulgara.

Il capo della Missione bulgara, generale Savoff, interrogato in proposito dal corrispondente dell'*Echo de Paris*, ha detto che le trattative progrediranno di giorno in giorno, ma che nessuna proposta è stata sinora avanzata poichè il primo colloquio è stato di semplice etichetta.

Tuttavia si assicura a Sofia che i delegati bulgari avrebbero avuto istruzione di chiedere come frontiera il corso della Maritza fino al nord di Adrianopoli e la linea stabilita dal trattato di Santo Stefano dalla Maritza al Mar Nero, e che il Governo bulgaro avrebbe fatto conoscere i suoi desiderata al Gabinetto di Vienna, il quale avrebbe promesso di appoggiarli a Costantinopoli.

Si dice nondimeno che i delegati bulgari non consentiranno ad intraprendere i negoziati se le truppe turche non si saranno ritirate sulla riva destra della Maritza.

Telegrafano da Costantinopoli che gli ambasciatori di Inghilterra, di Austria-Ungheria e di Russia avrebbero ricevuto istruzioni per appoggiare diplomaticamente i delegati bulgari durante le presenti trattative.

***

Mandano dal Messico che nè l'Ambasciata degli Stati Uniti, nè il Ministero degli affari esteri sembrano condividere l'ottimismo che regna a Washington circa una prossima soluzione delle difficoltà esistenti fra gli Stati Uniti ed il Messico.

Il presidente Huerta ha dato assicurazione che la vita dei nord-americani sarà tutelata in ogni circostanza, anche in caso di intervento.

Un telegramma da Vera Cruz, 5, dice che Famacona è partito per Washington in qualità di rappresentante personale del presidente Huerta. Egli è munito di poteri che gli permettono di aprire negoziati.

Si crede che insisterà presso il presidente Wilson sulla necessità di una cooperazione più intima tra i due Governi.

***

Un telegramma da Shanghai al *Temps* annunzia che il Governo cinese avrebbe avuto ragione dei ribelli.

In presenza del movimento in avanti delle truppe di Fing-Cha-Sang attraverso il fiume, i ribelli hanno abbandonato la montagna del Leone. Duecento di essi sono stati uccisi nel combattimento impegnatosi attorno alla porta meridionale.

Anche a Wuhu gli insorti hanno avuto la peggio. All'approssimarsi di un importante contingente di regolari, essi hanno accettato una somma di 30.000 dollari che i commercianti hanno offerto perchè deponessero le armi.

Ormai il Governo è padrone di tutta intera la vallata del Yang-Tsé.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re sbarcato ieri a Terranova Pausania si recò, in automobile, a Tempio, e proseguì poi per Palau, dove giunse alle 18, e dove lo attendeva S. E il ministro della marina Millo con il cacciatorpediniere *Irrequieto*.

Salito a bordo col suo seguito, S. M. il Re si recò alla Maddalena, ripartendo poi per Golfo Aranci.

Sul passaggio di Sua Maestà a Terranova, a Tempio ed al Palau si riversò una grande folla acclamante.

Dalla Maddalena si recarono al Palau col favore del mare calmo, per fare atto di omaggio al Sovrano, numerose persone in barche a remi ed a vela.

Ieri S. M. il Re assistette al tiro di grosso calibro eseguito dalla *Dante Alighieri*, malgrado il tempo nebbioso.

Nel pomeriggio Sua Maestà compiè un'escursione nella Gallura, in automobile, muovendo da Terranova e facendo capo a Palau, da dove faceva ritorno con il cacciatorpediere *Irrequieto* a Golfo Aranci sulla *Dante*.

Le popolazioni di Terranova e Palau fecero calorose dimostrazioni al passaggio di Sua Maestà

Continua lo svolgimento delle gare di tiro e di lancio, cui stati maggiori ed equipaggi prendono viva parte.

S. A. R. il Duca degli Abruzzi, giunto iermattina a Berlino, aveva con telegramma da Euden all'ambasciatore d'*Italia comm.* Bollati dispensato il personale dell'ambasciata dall'attenderlo alla stazione di Aehrte a Berlino, stante l'ora mattutina del suo arrivo.

All'hôtel Adlon dove discese gli erano stati preparati gli appartamenti principeschi al primo piano.

Dopo qualche ora di riposo il Duca si recò alle ore 10 all'ambasciata d'Italia, a far visita all'ambasciatore col quale si intrattenne mezz'ora.

Dall'ambasciata il Duca si recò coll'automobile dell'ambasciatore al dipartimento imperiale di marina a visitare il vice-ammiraglio Rollmann, che sostituisce von Tirpitz che si trova in congedo.

Quindi il Duca fece ritorno all'hôtel.

Alle 11,45 una carrozza di Corte si recò all'hôtel Adlon a prendere il Duca per condurlo alla stazione di Potsdam a Berlino, ove salì in treno speciale coi suoi aiutanti di campo, con l'ambasciatore commendatore Bollati e con l'addetto navale italiano per recarsi a Potsdam a far visita all'Imperatore.

Il Duca indossava l'uniforme di ammiraglio della marina tedesca.

S. A. R. giunse alle 12,48 alla stazione di Wildpark presso Potsdam. Una carrozza di Corte lo condusse al Nuovo Palazzo, ove è disceso.

Quindi ebbe luogo la colazione. Il Duca sedeva alla destra dell'Imperatrice. L'Imperatore si trovava fra l'ambasciatore comm. Bollati e il segretario di Stato per gli esteri von Jagow.

Assistevano alla colazione i personaggi del seguito del Duca, il generale De Plossen e il capitano di vascello De Trotha in sostituzione del capo di Gabinetto per la marina.

Alle 15 S. A. R. il Duca degli Abruzzi fece ritorno da Potsdam.

Accompagnato dall'ambasciatore, comm. Bollati, visitò, nell'automobile dell'Ambasciata, la città, il Mausoleo dell'imperatore Federico e quindi i nuovi quartieri dell'ovest.

All'Hotel Adlon sventolava la bandiera italiana.

Iersera, all'Ambasciata d'Italia si tenne un pranzo di quattordici coperti, a cui assistevano S. A. R. il Duca degli Abruzzi e tutto il personale dell'Ambasciata.

Cortesie internazionali. — Continuano da parte delle autorità militari germaniche i tratti più gentili di ospitalità al generale Pollio, capo dello stato maggiore italiano.

Ieri, il generale, accompagnato dal generale von Kluck, ha visitato il campo di battaglia di Preussich Eylau.

*** A Spezia, a bordo della nave argentina *Sarmiento*, ebbe luogo una colazione di congedo offerta dal comando della nave stessa.

Alla colazione assistettero il capo del dipartimento marittimo conte ammiraglio Pastorelly, accompagnato dal capo di stato maggiore Magliano e dall'aiutante di bandiera Colombo, il sindaco avvocato Lado, un rappresentante del prefetto, il vice console argentino Barabino, il comandante del presidio generale Gentile, il comandante della R. nave *Carlo Alberto* e il presidente del Circolo della marina comandante Resio.

Allo spumante vennero pronunciati discorsi inneggianti alla prosperità dell'Italia e dell'Argentina, augurando che sempre più si consolidino i vincoli che uniscono i due popoli intimamente legati da molteplici interessi.

Durante tutto il banchetto regnò la massima cordialità.

Feste alpiniste. — Iermattina, a Torino, ebbe luogo la prima radunata alpinistica italiana dei partecipanti alle feste per il 50° anniversario del Club alpino italiano. Il convegno era per le otto a Porta Nuova.

La stazione di Porta Nuova a quell'ora era animatissima, e presentava il caratteristico movimento di qualche centinaio di alpinisti equipaggiati di tutto punto diretti a Saluzzo, e di là al Monviso, al Piano del Re e alle sorgenti del Po. L'escursione durerà due giorni.

Tra i partenti erano il senatore Camerana, presidente del Club alpino italiano, tutta la presidenza della sede centrale e tutto il Consiglio, il senatore Biscaretti che fu uno dei soci fondatori, l'assessore Usseglio, in rappresentanza del sindaco di Torino, e molte notabilità del mondo alpinistico italiano.

Tra le sezioni rappresentate avevano maggior numero di rappresentanti quelle di Milano, Firenze e Torino. Vi avevano pure una rappresentanza la Società alpina Tridentina e la Società delle Alpi Giulie.

I partenti erano 300, tra cui molte signore.

Navi estere. — La nave-scuola argentina *Sarmiento* è partita ieri da Spezia, alle ore 19, per Tripoli.

Sbocchi commerciali. — Un comunicato della Camera di commercio di Roma reca che la R. Ambasciata a Costantinopoli ha comunicato al Ministero di agricoltura, industria e commercio alcune utili notizie nei riguardi del commercio di quegli articoli che possono trovare più facile esito in Adalia (Smirne) e sulle Ditte commerciali di quel centro con le quali i nostri produttori potrebbero mettersi utilmente in relazione d'affari.

Per opportuna norma degli interessati, si fa noto che delle informazioni stesse può prendersi cognizione presso la segreteria della locale Camera di commercio e industria.

Marina mercantile. — Il *Regina d'Italia*, della N. G. I., è partito da Santos per Dacar, Barcellona e Genova. — Il *Principe Umberto*, id., è partito da Santos per Buenos Aires. — Il *Duca di Genova*, della Veloce, ha proseguito da Dacar per Barcellona.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 5. — I delegati bulgari faranno visita oggi ai ministri turchi.

Si crede che si sia deciso che la frontiera, partendo da Enos, seguirà la Maritza fino ad un punto determinato al sud di Adrianopoli. Essa passerà quindi all'ovest della Maritza in modo da dare ad Adrianopoli un efficace terreno di difesa.

La questione di Kirk-Kilisse non è stata ancora risolta, ma lo sarà prontamente a favore della Turchia. Questa consentirà importanti rettifiche dei confini che vanno dal nord di Adrianopoli al Mar Nero.

La Bulgaria riconoscerebbe alla Turchia il pieno diritto di fortificare le frontiere, e specialmente Adrianopoli, secondo la sua convenienza.

TOKIO, 5. — Si è manifestata una grande indignazione, essendo corsa la voce che numerosi giapponesi sarebbero stati uccisi all'ingresso delle truppe cinesi del Governo a Nankin.

I giornali chiedono una azione militare e specialmente l'occupazione di porti cinesi, finchè il Giappone non abbia ottenuto soddisfazione.

Il presidente del Consiglio è partito per Nikko per fare una relazione della situazione all'Imperatore.

PIETROBURGO, 5. — La deputazione macedone è stata ricevuta stamane dal direttore della sezione d'oriente al Ministero degli esteri, al quale ha consegnato un memoriale.

WASHINGTON, 5. — La Gran Bretagna, la Francia, l'Italia, la Germania, l'Austria-Ungheria, la Spagna, la Svezia, la Norvegia, la Danimarca, il Belgio ed i Paesi Bassi hanno protestato contro la clausola della nuova tariffa, che concede un ribasso del 5 0[0 sui dazi doganali alle merci importate su piroscafi nord-americani. Tutte le nazioni suddette dichiarano che questa clausola è una violazione dei trattati esistenti.

BERLINO, 5. — Il capo di stato maggiore austro-ungarico Conrad von Hoetzenhorf assisterà alle manovre tedesche e giungerà domenica a Breslavia.

NEW YORK, 5. — La costa dello Stato della Carolina è stata devastata da un uragano. Parecchie città sono in parte distrutte e i raccolti completamente distrutti.

Nel Beaufort Counter i danni ammontano ad oltre due milioni di dollari.

L'uragano avrebbe imperversato anche sull'isola di Ocracoke. Una gran parte della popolazione di quest'isola, che conta 500 abitanti, sarebbe perita.

SOFIA, 5. — Essendo corsa la voce che la quattordicesima classe trattenuta sotto le armi era congedata, un centinaio di soldati di questa classe hanno abbandonate ieri sera le loro caserme, e si sono recati in città.

Essi hanno incontrato per la via un certo numero di membri dei partiti estremi che hanno tentato di profittare dell'errore dei soldati per fare una dimostrazione davanti al palazzo Reale; ma, appena i soldati appresero che l'ordine di congedamento non era stato dato, essi rientrarono in caserma.

L'incidente non ebbe seguito.

JANINA, 5. — Domenica, 31 agosto scorso, per iniziativa di questo metropolita e dei notabili ortodossi della città, con il consenso delle autorità, ebbe luogo un meeting per protestare contro la nomina dei signori Bilinski e Labia come delegati dell'Austria-Ungheria e dell'Italia nella Commissione internazionale per la delimitazione del confine meridionale dell'Albania.

Furono inviati telegrammi di protesta con le nomine predette a Roma, Vienna, Berlino, Londra, Pietroburgo, Parigi ed Atene ed alla stampa principale estera e greca.

Finito il comizio, parte dei dimostranti, circa 300, si recarono a fare una dimostrazione ostile, senza soverchio entusiasmo però, avanti la sede del consolato italiano, con fischi e grida di: « Abbasso l'Italia! Abbasso l'Albania! Abbasso i propagandisti dell'Epiro! Viva la Francia! Viva l'Inghilterra! Viva la Germania! ».

I dimostranti si diressero poscia verso la sede del Consolato austro ungarico, per compiere un'altra manifestazione ostile, ma ne furono impediti dalla polizia, che frattanto aveva adottato misure.

Avanti i Consolati di Francia, Inghilterra e Russia vennero fatte dimostrazioni di simpatia.

Il console d'Italia, recatosi dal governatore generale, protestò energicamente per quanto era avvenuto e perchè non si era provveduto a tempo ad impedire la dimostrazione avanti il Consolato d'Italia, come si era fatto per il Consolato d'Austria.

Il governatore gli espresse il suo rincrescimento e si recò poscia insieme col governatore militare in Consolato a presentare le scuse.

Dietro formale domanda del console d'Italia, il capo di polizia, che non adottò a tempo disposizioni necessarie per impedire la dimostrazioni avanti il Consolato d'Italia, è stato punito.

ATENE, 6. — Il nuovo ministro degli affari esteri P[illegible]nas è partito per Lutraki, allo scopo di sottoporre al presidente del Consiglio Venizelos il piano delle proposte definitive greche circa la ripresa delle relazioni diplomatiche greco-turche.

Soltanto due questioni sono rimaste sospese: quella dei beni Vakuf e quella delle nazionalità. La Porta reclama che tutti gli immobili appartenenti allo Stato siano riconosciuti come appartenenti ai Vakuf, mentre il Governo greco riconosce come spettanti ai Vakuf i soli stabilimenti religiosi.

Relativamente alla questione delle nazionalità la Porta riconosce come sudditi ellenici soltanto coloro che appartengono alle provincie conquistate, mentre che il Governo greco insiste per risolvere

la questione in senso favorevole a tutti i greci dimoranti in Turchia.

Circa le capitolazioni è stato deciso che lo statu quo prima della guerra sia mantenuto in conformità della decisione arbitrale della potenza nel 1902 e dei relativi trattati.

La Porta desidera che la consegna dei prigionieri di guerra abbia luogo soltanto dopo lo scambio reciproco delle ratifiche del trattato di pace.

Anche la questione della consegna dei vapori è stata risolta.

La questione della indennità sarà sottoposta alla Conferenza finanziaria di Parigi ed all'arbitrato della Corte dell'Aja.

La questione del servizio militare per i greci dimoranti in Turchia è stata respinta dalla Porta la quale dichiara che non si opporrà a che i mussulmani prestino servizio nell'esercito greco.

Il delegato turco Rechid bey partirà domani per Costantinopoli per sottoporre alla Porta il piano stabilito. Si crede che prima di una quindicina di giorni tutte le questioni saranno definitivamente risolte.

COSTANTINOPOLI, 6. — Suleiman Bistani ha avuto iersera una lunga intervista coi delegati bulgari, durante la quale è stato confermato l'accordo di massima stabilito mediante i negoziati ufficiosi fra Nacevic e Suleiman Bistani.

Si crede che l'accordo intervenuto mantenga Kir-Kilisse in possesso della Turchia.

Questa è disposta ad accordare tutte le garanzie alla Bulgaria sulla parte della ferrovia Adrianopoli-Dedeagasc, che resterà in territorio ottomano, in modo che vi sia una comunicazione tra la Bulgaria e il Mare Egeo.

Il Consiglio dei ministri ha dato istruzioni ai delegati turchi di non riprendere i negoziati dal principio, ma di basarli sull'accordo Nacevic-Bistani.

COSTANTINOPOLI, 6. — La prima Conferenza fra i delegati turchi e bulgari è stata rinviata a lunedì, per dar tempo di preparare i saloni del Ministero degli affari esteri.

Il comandante di stato maggiore Ismet è stato nominato consigliere militare della delegazione ottomana in sostituzione del comandante Soukhi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
del Regio Osservatorio del Collegio romano

5 settembre 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	762 5
Termometro centigrado al nord	27.2
Tensione del vapore, in mm.	14.63
Umidità relativa, in centesimi	55
Vento, direzione	NE
Velocità in km.	12
Stato del cielo	3[4 nuvoloso
Temperatura massima, nelle 24 ore	29.2
Temperatura minima, id.	22.0
Pioggia in mm.	gocce

5 settembre 1913.

In Europa: pressione massima di 770 sulla Scandinavia e Lapponia, minima di 760 sul centro della Russia.

In Italia nelle 24 ore: barometro aumentato di 1 mm. al sud, diminuito altrove, fino a 3 mm. in Lombardia; temperatura diminuita in Sicilia e Val Padana, aumentata altrove; cielo vario sulle coste tirreniche con temporali e pioggierelle in Sardegna e Piemonte; nebbie in Val Padana; sereno altrove.

Barometro: massimo di 764 sul versante orientale della Sicilia, minimo di 761 in Sardegna e regioni settentrionali.

Probabilità: venti moderati del 1° quadrante sulle regioni settentrionali, del 2° sull'Adriatico, quasi forti del 3° altrove; cielo nuvoloso con pioggie e temporali sulle località settentrionali e alto Tirreno; pioggierelle temporaleche sulle regioni centrali, piuttosto sereno al sud. Alto e medio Tirreno qua e là agitato.

BOLLETTINO METEORICO
dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 5 settembre 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/4 coperto	legg. mosso	26 9	21 0
Sanremo	—	—	—	—
Genova	coperto	legg. mosso	29 0	22 8
Spezia	coperto	mosso	28 2	21 4
Cuneo	3/4 coperto	—	25 5	16 3
Torino	piovoso	—	25 8	17 1
Alessandria	—	—	—	—
Novara	1/2 coperto	—	31 2	15 0
Domodossola	temporalesco	—	26 8	17 3
Pavia	nebbioso	—	30 2	15 8
Milano	1/2 coperto	—	31 0	19 9
Como	coperto	—	28 2	19 8
Sondrio	—	—	—	—
Bergamo	coperto	—	27 0	19 5
Brescia	1/4 coperto	—	29 1	19 4
Cremona	coperto	—	30 3	19 5
Mantova	sereno	—	29 0	19 0
Verona	sereno	—	30 2	18 6
Belluno	nebbioso	—	25 9	17 7
Udine	1/4 coperto	—	28 9	18 8
Treviso	sereno	—	28 9	17 9
Vicenza	nebbioso	—	28 3	19 6
Venezia	1/4 coperto	calmo	26 7	19 9
Padova	sereno	—	27 1	18 2
Rovigo	nebbioso	—	29 7	19 0
Piacenza	nebbioso	—	28 0	19 6
Parma	nebbioso	—	29 2	19 7
Reggio Emilia	coperto	—	29 0	19 9
Modena	nebbioso	—	28 4	20 0
Ferrara	nebbioso	—	28 2	19 0
Bologna	coperto	—	27 5	20 0
Ravenna	—	—	—	—
Forlì	3/4 coperto	—	26 8	19 0
Pesaro	3/4 coperto	calmo	27 0	19 4
Ancona	coperto	calmo	27 8	23 2
Urbino	1/2 coperto		29 0	21 1
Macerata	coperto	—	28 4	22 1
Ascoli Piceno	3/4 coperto	—	29 5	20 8
Perugia	3/4 coperto	—	30 5	19 6
Camerino	—	—	—	—
Lucca	coperto	—	31 1	18 8
Pisa	nebbioso	—	32 7	20 0
Livorno	coperto	calmo	30 0	21 5
Firenze	coperto	—	33 0	19 5
Arezzo	3/4 coperto	—	33 2	18 0
Siena	coperto	—	31 9	18 5
Grosseto	coperto	—	32 3	19 5
Roma	3/4 coperto	—	32 1	22 0
Teramo	1/2 coperto	—	31 1	19 8
Chieti	1/2 coperto	—	27 0	20 0
Aquila	3/4 coperto	—	31 2	17 0
Agnone	1/2 coperto	—	30 0	19 8
Foggia	1/2 coperto	—	32 5	20 0
Bari	sereno	legg. mosso	26 0	19 8
Lecce	sereno		28 2	18 5
Caserta	1/2 coperto		34 6	19 8
Napoli	1/2 coperto	calmo	31 3	22 8
Benevento	coperto	—	34 0	18 0
Avellino	1/4 coperto	—	28 0	14 0
Mileto	sereno	—	33 8	17 0
Potenza	3/4 coperto	—	30 8	21 0
Cosenza	sereno	—	33 0	18 5
Tiriolo	sereno	—	29 0	18 0
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	calmo	34 2	22 4
Palermo	sereno	calmo	33 6	18 2
Porto Empedocle	sereno	calmo	29 9	21 8
Caltanissetta	sereno	—	33 0	25 5
Messina	sereno	calmo	30 2	21 7
Catania	sereno	calmo	30 2	21 7
Siracusa	—	—	—	—
Cagliari	coperto	calmo	29 0	18 3
Sassari	coperto	—	32 0	22 1

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.